

AUTO AUTO



## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI **AUTOVETTURE**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

***Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa***

Mod. 40/557 - Ed. 01.01.2017







CONTRATTO  
DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI  
**AUTOVETTURE**

*Fascicolo Informativo*







## *Nota Informativa*

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP<sup>7</sup> ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**Presso i punti vendita e nel sito Internet di Cattolica è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte da Cattolica.**



### Glossario

#### **ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

L'intero periodo di tempo, comunque inferiore ai 2 anni, tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza.

#### **ARAG**

La compagnia ARAG SE Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Tutela Legale.

#### **AREE AEROPORTUALI**

Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

#### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione.

#### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

#### **ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO**

Il documento elettronico che Cattolica mette a disposizione ai sensi della normativa vigente nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

#### **AUTOVETTURA**

Veicolo a motore destinato al trasporto di persone di cui all'art. 54 lettera a) del codice della strada ovvero autoveicolo destinato al trasporto promiscuo di persone e di cose di cui all'art. 54 lettera c) del codice della strada. Restano esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone dotati di tassametro, sempre indicati come "autotassametri".

#### **AVENTE DIRITTO**

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

#### **BANCA DATI**

La banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

#### **CAPITALE ASSICURATO**

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

#### **CARTA DI CREDITO**

Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ente Finanziario quale strumento di pagamento che finanzia gli acquisti e consente al titolare di effettuare transazioni con addebito in un tempo successivo a saldo unico o rateizzato presso gli esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS.

**CARTA DI DEBITO O PAGOBANCOMAT**

Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di credito quale strumento di pagamento che non finanzia gli acquisti ma consente al titolare, previo deposito di fondi in via anticipata, di effettuare transazioni con addebito in tempo reale presso gli esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS.

**CARTA VERDE**

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, consegnato da Cattolica al Contraente con il certificato di assicurazione e il contrassegno, che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l'ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo <sup>2</sup> o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta.

**CATTOLICA**

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Il documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per il veicolo assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene rilasciato da Cattolica al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio unitamente al relativo contrassegno <sup>3</sup>.

**CIRCOLAZIONE**

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore <sup>4</sup>.

**CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)**

La classe di merito, che risulta dall'attestazione sullo stato del rischio, assegnata obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l'attribuzione in base alla normativa vigente <sup>5</sup>.

**CLASSE DI MERITO INTERNA**

Classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste nell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" della garanzia Responsabilità Civile che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale (CU).

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI**

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private e sue successive modificazioni ed integrazioni.

**CODICE DELLA STRADA**

Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

**CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

**CONSAP**

Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge, concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio 2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata



dall'ISVAP, di gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in materia <sup>6</sup>.

### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

### **CONTRASSEGNO**

Documento che riporta l'impresa di assicurazione, la targa di riconoscimento del veicolo, l'indicazione del giorno mese e anno di scadenza del periodo di assicurazione per cui, essendo stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di assicurazione che viene rilasciato da Cattolica unitamente al suddetto certificato contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio.

### **CONTROVERSIA CONTRATTUALE**

La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

### **CONVIVENTI**

Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata.

### **DEGRADO D'USO**

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori da sostituire sul veicolo danneggiato determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

### **EUROP ASSISTANCE**

La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Assistenza.

### **FORMA DI ASSICURAZIONE**

Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere "Valore Intero" o "Primo Rischio Assoluto", fermo comunque quanto previsto dall'articolo 1909 del codice civile e dagli articoli che disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione.

### **FRANCHIGIA**

L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

### **FURTO**

L'impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### **GUASTO (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)**

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

### **INCENDIO**

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

**INCIDENTE (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)**

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO**

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**INVALIDITÀ PERMANENTE**

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**ISVAP**

Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12 Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**IVASS**

Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito dalla legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all'ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013.

È l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all'ISVAP, con l'autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la tutela del consumatore.

**LIMITI DI GARANZIA**

Ogni limitazione all'indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/limite o sottolimito di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.).

**MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO**

Le somme fino a concorrenza delle quali Cattolica presta l'assicurazione per ciascuna garanzia fermo comunque, per l'assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (art. 1909 del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione.

**MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE**

Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui all' Allegato 2 - "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008.

**MINIMO SCOPERTO**

Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a carico dell'Assicurato.

**NUCLEO FAMILIARE**

Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato.

### **POLIZZA**

Il documento sottoscritto dal Contraente e da Cattolica che prova il contratto di assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica a fronte delle garanzie prestate.

### **PRESTAZIONI**

I servizi prestati all'Assicurato con la garanzia Assistenza; tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che agisce in nome e per conto di Cattolica.

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate in base alla quale Cattolica risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile per il caso di sottoassicurazione.

### **PROPRIETARIO**

L'intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

### **RAPINA**

La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla persona.

### **REGOLE EVOLUTIVE**

Le modalità definite da Cattolica per la variazione nel tempo delle classi di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

### **RISARCIMENTO**

Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO.

### **RIVALSA**

L'azione esercitata da Cattolica nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le presenti Condizioni di assicurazione.

### **SCOPERTO**

La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **SECURE BOX**

Dispositivo elettronico satellitare di proprietà del fornitore consegnato in comodato d'uso al Contraente.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Assistenza stradale il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.

Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell'atto che dà luogo ai casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione, fermo quanto previsto all'articolo 61 "DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO".

**SOMMA ASSICURATA**

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con Cattolica, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica, le prestazioni di assistenza garantite in base contratto di assicurazione.

**VALORE COMMERCIALE**

Per i veicoli quotati dalla rivista "Quattroruote", il valore attribuito al veicolo usato riportata nell'ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa; per gli altri veicoli, il valore del bene in comune commercio.

**VALORE DI LISTINO**

Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA salvo nei casi in cui all'Assicurato sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

**VALORE INTERO**

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle stesse con la conseguenza che *se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.*

**VEICOLO**

Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori "di serie" e gli accessori "optional" se assicurati.

*In presenza di Secure Box, anche questa si intende parte del veicolo; per la stima del relativo valore si rinvia a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 1806 del codice civile, dal contratto stipulato dal Contraente con il fornitore.*

## A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazioni

### Informazioni generali:

- Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
- Sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona
- Tel. 045.8391111 - Fax 045.8391112
- Sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)
- Email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it)
- pec: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

### Informazioni sulla situazione patrimoniale

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.909 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.342 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,7 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Si rinvia al sito internet di Cattolica [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

*Entrando nell'Area Clienti del sito internet di Cattolica è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate, per ottenere le credenziali identificative personali.*

## IL PRODOTTO

Il prodotto "Auto a Tutto Campo di Cattolica - Autovetture" offre la possibilità di assicurare, nei limiti ed alle condizioni definite, diversi rischi legati al veicolo assicurabile:

- la Responsabilità Civile da circolazione;
- i danni materiali e diretti derivanti al veicolo da incendio dello stesso con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio o azione del fulmine e quelli cagionati dai suddetti eventi indennizzabili a termini di contratto a cose di terzi ovvero al locale del Contraente o del proprietario del veicolo assicurato adibito ad autorimessa del veicolo (garanzie *Incendio Light* e *Incendio*);
- i danni materiali e diretti al veicolo da furto e rapina, consumati o tentati, ovvero da scasso nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti nello stesso contenuti e non assicurati (garanzia *Furto*);
- diversi danni e spese conseguenti al verificarsi di sinistri Incendio o Furto indennizzabili a termini di contratto (garanzia *Estesa Incendio e Furto*);
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada e collisione verificatisi durante la circolazione ovvero da sola collisione con veicoli a motore identificati verificatisi durante la circolazione (garanzie *Kasko Completa* e *Collisione*);
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria o uragani o anche di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (garanzie *Fenomeni Naturali* e *Eventi Speciali*);
- le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura accidentale degli stessi (garanzia *Cristalli*);
- le spese legali per vertenze connesse alla circolazione (garanzia *Tutela Legale*);

- le conseguenze degli infortuni occorsi al conducente (garanzie *Morte, Invalidità Permanente, Rimborso spese mediche, Indennità da ricovero*);
- una serie di prestazioni di assistenza *stradale a seguito di incendio, furto, guasto del veicolo o incidente stradale, comprese, accanto a quelle legate al veicolo, casistiche di assunzione o anticipazione di spese per le emergenze conseguenti ad infortunio ovvero a fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente stradale* (garanzia *Assistenza Stradale*);
- *una serie di prestazioni* di assistenza alla persona del conducente a seguito di infortunio occorsogli alla guida del veicolo (garanzie di *Assistenza a seguito di Infortunio* prestate con le garanzie Infortuni).

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto di alcune riserve e vincoli assuntivi delineati con chiarezza nelle Condizioni di assicurazione e richiamati altresì nelle parti della presente Nota Informativa dedicate alle singole coperture offerte.

È comunque possibile scegliere di acquistare soltanto le garanzie relative alla Responsabilità Civile o in alternativa soltanto le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

**Responsabilità Civile da Circolazione Autovetture****B - Informazioni sul Contratto****COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE****FORMULA TARIFFARIA**

La formula tariffaria proposta è di tipo *Bonus/Malus*, che prevede, a ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato al paragrafo 16.1 "Bonus/Malus" dell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione.

In caso di acquisto della condizione aggiuntiva "Salva Bonus" di cui al paragrafo 18.1. "Salva Bonus" dell'articolo 18 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE" al quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna, Cattolica non terrà conto dell'eventuale *Malus* che deriverebbe dal primo sinistro penalizzante pagato nel periodo di osservazione del contratto.

**OGGETTO DELLA GARANZIA**

Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi della Responsabilità Civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria <sup>7</sup>.

Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" e 42 "GESTIONE DELLE VERTENZE" delle Condizioni di assicurazione.

**Avvertenza**

*Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA", 6 "SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO", 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE", 12 "SOGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI", 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" paragrafo 13.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)", 14 "ESCLUSIONI E RIVALSA" e 42 "GESTIONE DELLE VERTENZE".*

**Avvertenza**

*È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di Cattolica ovvero dell'esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento.*

*Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO", 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE", 14 "ESCLUSIONI E RIVALSA", e 17 "TIPO GUIDA" Lettere A) Guida esclusiva e B) Guida libera (over 26), 43 "MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI".*

*Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di Cattolica, si rinvia all'articolo 18 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE", paragrafi 18.3 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti" e 18.4 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone".*

**Avvertenza**

*In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" delle Condizioni di assicurazione.*



**ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE**

*Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose Euro 2.500.000*

*Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000*

*Ammontare dei danni a cose Euro 40.000*

*Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose*

*Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000*

*Ammontare dei danni a cose Euro 40.000*

*Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.*

Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Cattolica riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.

Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all' articolo 3 "DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO" delle Condizioni di assicurazione.

**ESTENSIONI DELLA COPERTURA**

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all'articolo 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" paragrafo 13.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)", delle Condizioni di assicurazione.

Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all'articolo 18 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE" paragrafi 18.3 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e 18.4 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone" e 18.5 "Circolazione in aree aeroportuali".

Il Contraente può, inoltre, richiedere l'installazione sul veicolo assicurato del dispositivo satellitare Secure Box ai fini della sottoscrizione, con il fornitore indicato da Cattolica, del relativo contratto di comodato gratuito, per l'installazione, attivazione e manutenzione dello stesso e la fornitura dei servizi correlati e, con Cattolica, della pattuizione di cui all'articolo 40 "SECURE BOX" delle Condizioni di assicurazione.

**SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA**

Per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all'articolo 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI".

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ****Avvertenza**

*Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio, potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.*

*Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO" e 10 "ALTRE ASSICURAZIONI" nonché all'articolo 17 "TIPO GUIDA" Lettere A) Guida esclusiva e B) Guida libera (over 26).*



## PREMI

### PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO

La durata del contratto prevista è di 1 anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di 1 anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. È altresì ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all'anno, ove sia presente la sola garanzia Responsabilità Civile e, comunque, per una durata massima di 180 giorni.

Il premio per le coperture di durata pari a 1 anno o infrannuali deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l'annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più 1 anno intero, fermo comunque l'obbligo del pagamento per l'intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno deve essere corrisposto alla relativa scadenza in base al frazionamento prescelto.

Il premio può essere corrisposto all'Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di Cattolica, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante *entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS*;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.

### **Avvertenza**

*Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Ove l'assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all'esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall'importo del premio dovuto, l'impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta "attenuata" di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia.*

### PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE

Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Cattolica all'Intermediario.

### FRAZIONAMENTO

Il premio imponibile annuo superiore a Euro 150 può essere frazionato in rate semestrali; in tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio imponibile.

### **Avvertenza**

*Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall'articolo 5 "CESSAZIONE DEL RISCHIO".*

*Cattolica procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) "Risoluzione del contratto" dell'articolo 4 "TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO" delle Condizioni di assicurazione.*

## INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Cattolica si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

L'Impresa, inoltre, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematicamente l'attestazione sullo stato del rischio, mettendolo a disposizione nell'Area Clienti riservata del sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

Cattolica comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

## ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO

L'attestazione sullo stato del rischio viene trasmessa da Cattolica in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015.

Cattolica, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, mette a disposizione del Contraente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica come specificato negli articoli 15, 43, 57 e 81 delle Condizioni di assicurazione.

Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale ("CU"), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, si rinvia agli articoli 16, 44, 82 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato.

### **Avvertenza**

*La classe di merito di conversione universale ("CU") riportata sull'attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.*

## RECESSO

Non ricorre l'ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, *entro il predetto termine*, venga stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

## PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di Cattolica il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

## REGIME FISCALE

Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un contributo al **Servizio Sanitario Nazionale** (al momento della redazione del presente documento pari al **10,50%** dello stesso) - all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, **l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile per le garanzie di Responsabilità Civile da circolazione** - al momento della redazione del presente documento fissata dalla legge nella misura del **12,50%**<sup>9</sup> per tutto il territorio nazionale - è soggetta a **modifica, in aumento o in diminuzione**, nella misura massima del **3,5%**, da

parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze <http://www.finanze.gov.it>  
All'indirizzo [http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Fiscalita\\_locale/Addprovrc.htm](http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrc.htm) è riportato l'elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni, con l'indicazione delle date di pubblicazione delle relative delibere, di misura e segno della variazione e dell'aliquota risultante.

La Provincia di riferimento per determinare l'aliquota d'imposta applicabile è quella dove ha sede il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo.

### **Avvertenza**

*Ai sensi di legge, per la determinazione dell'imposta applicabile, fa fede la data dell'incasso del premio, con la conseguenza che:*

- *potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio richiesto da Cattolica al momento della stipula del contratto;*
- *in caso di frazionamento del premio, sull'importo imponibile dovuto per le diverse rate di premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d'imposta.*

Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale.

Per le Province di Trento e Bolzano, cui si applica l'articolo 73 del D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

## C - Informazioni sulle Procedure liquidative e sui Reclami

Ove sia valorizzata in polizza la condizione aggiuntiva "In Carrozzeria SiCura", il contratto prevede il risarcimento del danno in forma specifica.

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia al paragrafo 18.2 "In Carrozzeria SiCura" dell'articolo 18 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE" delle Condizioni di assicurazione.

L'elenco degli autoriparatori è pubblicato sul sito Internet di Cattolica.

### **Avvertenza**

*Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio.*

## PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Si richiama l'attenzione sull'applicazione della **procedura di risarcimento diretto** in relazione a tutti gli incidenti:

- che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia e in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non targati con il nuovo regime di targatura di cui al regolamento emanato con D.P.R. n. 153 del 6 Marzo 2006;
- in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l'applicazione della procedura di risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi.

Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere effettuata direttamente a Cattolica.

Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di **risarcimento diretto**, si richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni e il D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice.

Per le procedure liquidative, si rinvia, inoltre, agli articoli 41 "MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI", 42 "GESTIONE DELLE VERTENZE" e - in caso di presenza della Secure Box - 71 "RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX" delle Condizioni di assicurazione.

### **Avvertenza**

*La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 41 "MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI".*

L'elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di Cattolica.

Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del **risarcimento diretto**, Cattolica deve formulare l'offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta:

- in caso di danni alle persone, 90 giorni;
- in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

In caso di accettazione della somma offerta, Cattolica provvede al pagamento entro 15 giorni.

In caso di rifiuto della somma offerta, Cattolica provvede comunque al pagamento dell'importo offerto nello stesso termine, imputando la somma alla liquidazione definitiva del danno.

In caso di mancata risposta da parte del danneggiato, la somma offerta, imputata alla eventuale liquidazione definitiva

del danno, verrà corrisposta, trattandosi di procedura di risarcimento diretto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

### INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 e agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni.

In caso di **incidente avvenuto in Italia**, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'**Ufficio Centrale Italiano – UCI**, Corso Sempione 39 20135 – MILANO, indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso, Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. Auto del veicolo, estremi dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente e descrizione dell'incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata constatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto.

In caso di **incidente avvenuto all'estero** nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta Verde, per individuare l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre rivolgersi al **Centro di Informazione** costituito presso **CONSAP** (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma; fax: 06/85796270; e-mail: [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it)).

Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello *Spazio Economico Europeo* non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta **CONSAP** quale gestore del **Fondo di garanzia per le vittime della strada**, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06/85796334, e-mail: [organismo@consap.it](mailto:organismo@consap.it)).

**CONSAP S.p.A.** è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello *Spazio Economico Europeo* a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile, entro 2 mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all'Impresa designata con provvedimento dell'ISVAP (in futuro dell'IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore.

Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP [www.consap.it](http://www.consap.it).

### FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando a Cattolica o a CONSAP (in caso di sinistri liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati, per tutti i sinistri o per alcuni di essi, a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all'atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest'ultimo non sia più in essere.

I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione sullo stato del rischio e il contratto verrà riclassificato.

Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto, per poter procedere al rimborso del sinistro, dovrà essere inviata una richiesta scritta a CONSAP – Servizio Stanza di Compensazione contenente altresì i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, l'indicazione della targa del veicolo responsabile, della targa del veicolo danneggiato, della Compagnia assicurativa del danneggiato e di nome, cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile.



CONSAP comunicherà, quindi, al richiedente l'ammontare dell'importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento e, ricevuto il pagamento, rilascerà un'attestazione in base alla quale Cattolica procederà alla riclassificazione del contratto e al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.

### ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

*Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall'articolo 1 "Ambito di applicazione", del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:*

- dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
  - a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
  - b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, Cattolica, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di Cattolica.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a Cattolica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

*Entro 15 giorni dalla data di ricezione, Cattolica comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.*

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all' IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nell'ambito della **procedura di risarcimento diretto** di cui all'articolo 149 del codice delle assicurazioni, l'Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all'Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell'Impresa Gestionaria.

### RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

### SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045/8372354

Email: [reclami@cattolicaassicurazioni.it](mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it)

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, [www.ivass.it](http://www.ivass.it), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT - Furto, Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

## Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da Circolazione

### B - Informazioni sul Contratto

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Cattolica riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.

Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all' articolo 3 "DURATA DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI RINNOVO" delle Condizioni di assicurazione.

#### COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati:

- la Sezione "Tutela su Misura", può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di "Responsabilità Civile";
- la Sezione "Tutela Light" presuppone la Sezione "Responsabilità Civile" ed è alternativa alla Sezione "Tutela su Misura" salvo che per la garanzia *Collisione*, la quale, è acquistabile anche con la Sezione "Tutela su Misura" in alternativa alla garanzia *Kasko Completa* (del pari riservata alle autovetture);
- le garanzie della Sezione "Tutela a Bordo" sono sempre accessorie alla Sezione "Responsabilità Civile" o alla Sezione "Tutela su Misura";
- nell'ambito della Sezione "Tutela su Misura", l'acquisto delle garanzie *Incendio e Furto* deve essere congiunto e costituisce il presupposto per poter acquistare la garanzia *Estesa Incendio e Furto* nonché, in caso il veicolo assicurato sia una autovettura, le garanzie *Kasko Completa* (ovvero la garanzia *Collisione* della Sezione "Tutela Light"), *Eventi Speciali e Cristalli*;
- la garanzia *Cristalli* della Sezione "Tutela Light" può essere prestata esclusivamente per contratti emessi in sostituzione di un precedente contratto in cui era già presente tale copertura.

Il Contraente può, inoltre, richiedere l'installazione sul veicolo assicurato del dispositivo satellitare *Secure Box* ai fini della sottoscrizione, con il fornitore indicato da Cattolica, del relativo contratto di comodato gratuito, per l'installazione, attivazione e manutenzione dello stesso e la fornitura dei servizi correlati e, con Cattolica, della pattuizione di cui all'articolo 40 "SECURE BOX" delle Condizioni di assicurazione.

Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa dedicata alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo "INFORMAZIONI SULL'IMPRESA", sono di seguito riepilogate con l'indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con ciascuna Sezione.

#### GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI

I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati), urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell'autoveicolo, eventi socio politici e naturali e rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione "Tutela su Misura" o, in parte, con le garanzie della Sezione "Tutela Light".

#### SEZIONE TUTELA SU MISURA

Le coperture offerte con la Sezione "Tutela su Misura" riguardano, in particolare:

- 1) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi ovvero prodotti dal sinistro Incendio indennizzabile al locale di



- proprietà del Contraente o del proprietario del veicolo assicurato adibito ad autorimessa. Si rinvia agli articoli 21 "GARANZIA INCENDIO" e paragrafo 21.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)" dello stesso articolo, delle Condizioni di assicurazione;
- 2) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, consumati o tentati (si rinvia all'articolo 22 "GARANZIA FURTO" delle Condizioni di assicurazione);
  - 3) in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese e l'indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all'articolo 23 "GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO", cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
  - 4) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all'articolo 24 "GARANZIA KASKO COMPLETA" delle Condizioni di assicurazione);
  - 5) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani (si rinvia all'articolo 25 "GARANZIA EVENTI SPECIALI" delle Condizioni di assicurazione);
  - 6) il rimborso delle spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali (si rinvia all'articolo 26 "GARANZIA CRISTALLI" delle Condizioni di assicurazione).

La garanzia *Furto* è, inoltre, ampliabile con l'acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 28.1 "Apparecchi audiofonovisivi" e 28.2 "Danni successivi al Furto" dell'articolo 28 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO" ovvero limitabile a furto e rapina totali nei termini di cui al paragrafo 28.3 "Limitazione a furto o rapina totale" del suddetto articolo.

Le garanzie *Incendio*, *Furto*, *Kasko Completa* ed *Eventi Speciali* sono integrabili acquistando la condizione aggiuntiva prevista al paragrafo 29.1 "*Sempre Nuova*" di cui all'articolo 29 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI".

### SEZIONE TUTELA LIGHT

Le coperture offerte riguardano:

- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi. Si rinvia all'articolo 30 "GARANZIA INCENDIO LIGHT", paragrafo 30.1 "Estensione di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)" delle Condizioni di assicurazione;
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani (si rinvia all'articolo 31 "GARANZIA FENOMENI NATURALI" delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati verificatisi durante la circolazione (si rinvia all'articolo 32 "GARANZIA COLLISIONE" delle Condizioni di assicurazione);
- le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali (si rinvia all'articolo 33 "GARANZIA CRISTALLI" delle Condizioni di assicurazione).

La garanzia *Collisione* è, inoltre, integrabile con la copertura di cui alla condizione aggiuntiva "*Collisione con animali selvatici o randagi*", per la disciplina della quale si rinvia all'articolo 35 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE" delle Condizioni di assicurazione.

## GARANZIE ASSISTENZA, TUTELA LEGALE E INFORTUNI

### SEZIONE TUTELA A BORDO

La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, offerti, ciascuno, in due forme alternative (Top e Classic) e acquistabili autonomamente l'uno dall'altro, scegliendo la forma ritenuta più idonea con riferimento a ciascuno:

- pacchetto "Assistenza stradale" (forma Top o forma Classic)
- pacchetto "Tutela Legale" (forma Top o forma Classic)
- pacchetto "Infortuni del conducente", dedicato alla persona e comprensivo di garanzie Infortuni e Assistenza (forma Top o forma Classic)

#### Garanzie Assistenza Stradale

Le prestazioni offerte con le due forme alternative Top e Classic riguardano una serie di servizi di assistenza stradale. Per la regolamentazione si rinvia all'articolo 36 - "GARANZIE ASSISTENZA STRADALE" delle Condizioni di assicurazione, paragrafi 36.1, 36.2 e da 36.4 a 36.22 e, per la forma Top, altresì al paragrafo 36.3.

#### Garanzie Tutela Legale

Le due forme di copertura offerte riguardano le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali legate alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia all'articolo 37 "GARANZIE TUTELA LEGALE" delle Condizioni di assicurazione, contenente, al paragrafo 37.3 "Casi assicurati", la specifica dei casi assicurati anche con la forma Classic e di quelli assicurati soltanto con la forma Top.

#### Garanzie Infortuni del conducente

L'assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte con la forma Classic riguardano Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese mediche; con la forma Top è prestata altresì la garanzia Indennità da ricovero. Per la regolamentazione si rinvia all'articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 38.6 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)". Unitamente alle suddette garanzie Infortuni vengono, inoltre, offerte una serie di prestazioni di assistenza alla persona del conducente a seguito di infortunio occorsogli alla guida del veicolo assicurato per la disciplina delle quali si rinvia alla parte comune premessa ai singoli paragrafi e al paragrafo 38.7 "Assistenza a seguito di infortunio" dell'articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" delle Condizioni di assicurazione.

#### Avvertenza

*Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni.*

*Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito indicate.*

**Tutte le garanzie:** articolo 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE"

#### Garanzie Sezione Tutela su Misura

*articoli da 21 a 26, che disciplinano le singole garanzie, articolo 27 "ESCLUSIONI"; articolo 28 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO", articolo 29 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI", articolo 45 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO" nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 42 "GESTIONE DELLE VERTENZE" e articolo 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI";*

### Garanzie Sezione Tutela Light

articoli da 30 a 33, relativi alle singole garanzie; articolo 34 "ESCLUSIONI", articolo 35 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE", articolo 55 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO" nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio Light, articolo 42 "GESTIONE DELLE VERTENZE" e articolo 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI";

### Garanzie Sezione Tutela a Bordo

- articolo 36 "GARANZIE ASSISTENZA STRADALE", paragrafi da 36.1 a 36.22 e articolo 39 "ESCLUSIONI", paragrafo 39.1 "Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale" per le garanzie del pacchetto Assistenza Stradale, forme Top e Classic ;
- articolo 37 "GARANZIE TUTELA LEGALE", paragrafi da 37.1 a 37.3 e articolo 39 "ESCLUSIONI", paragrafo 39.2 "Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale", per le garanzie Tutela Legale;
- articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", fino al paragrafo 38.6 e articolo 39 "ESCLUSIONI", paragrafo 39.3 "Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente – garanzia Infortuni" e articolo 67 "CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO", per le garanzie Infortuni.
- articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", parte comune premessa ai singoli paragrafi, paragrafo 38.7 "Assistenza a seguito di infortunio", articolo 39 "ESCLUSIONI", paragrafo 39.4 "Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio", per la garanzia Assistenza a seguito di infortunio.

Per i casi di sospensione dell'assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all'articolo 2 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA".

Premesso che, ove il Contraente non rispetti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della clausola Secure Box, nei casi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 40 "SECURE BOX" delle Condizioni di assicurazione, la relativa pattuizione si intenderà risolta ed egli sarà tenuto a versare a Cattolica gli importi corrispondenti agli sconti sul premio di polizza correlativi, ove si verifichi un sinistro Incendio, Furto, Kasko Completa o Collisione successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte di Cattolica, in caso di mancato adempimento da parte del Contraente, l'indennizzo eventualmente dovuto a termini di contratto sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio dovuto, per la garanzia interessata dal sinistro, in assenza della Secure Box e quello da lui effettivamente corrisposto, con il limite del 50%.

Si rinvia all' articolo 40 "SECURE BOX" delle Condizioni di assicurazione.

### Avvertenza

Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limitidi indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza.

Per le garanzie concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato (Incendio, Furto, Kasko completa, Collisione, Cristalli, Eventi Speciali e Fenomeni Naturali) Cattolica determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita, salva, per le garanzie Incendio Light, Fenomeni Naturali, Collisione e Cristalli della Sezione Tutela Light, l'esclusione dell'applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione; tali garanzie sono, infatti, offerte nella forma Primo Rischio Assoluto, ferma l'applicazione del degrado d'uso.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:

- alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare l'attenzione sulle voci "annualità assicurativa", "degrado d'uso", "forma di assicurazione", "franchigia", "indennizzo, indennità, risarcimento", "limiti di garanzia", "massimale/somma assicurata/ capitale assicurato", "minimo scoperto", "primo rischio assoluto", "risarcimento", "scoperto" "valore commerciale", "valore di listino", e "valore intero"
- agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati.

**Garanzie Sezione Tutela su Misura**

articolo 19 "VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO", articoli da 21 a 26, che disciplinano le singole garanzie, articolo 28 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO", articolo 29 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI", articolo 42 "GESTIONE DELLE VERTENZE", articolo 45 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO", articolo 46 "ASSICURAZIONE PARZIALE" e articolo 49 "FRANCHIGIA O SCOPERTO";

**Garanzie Sezione Tutela Light**

articoli da 30 a 33, relativi alle singole garanzie; e articolo 35 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE", articolo 42 "GESTIONE DELLE VERTENZE", articolo 55 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO" e articolo 58 "FRANCHIGIA O SCOPERTO";

**Garanzie Sezione Tutela a Bordo**

- articolo 36 "GARANZIE ASSISTENZA STRADALE", paragrafi da 36.1 a 36.22 le garanzie del pacchetto Assistenza stradale;
- articolo 37 "GARANZIE TUTELA LEGALE", paragrafi da 37.1 a 37.3 per la garanzia Tutela Legale e lettera e) del paragrafo 39.2 "Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale" dell'articolo 39 "ESCLUSIONI";
- articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", Tabella e paragrafi da 38.1 a 38.6. e articolo 68 "ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE" per la garanzia Infortuni;
- articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", paragrafo 38.7 "Assistenza a seguito di infortunio".

**ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE**

Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Massimale Euro 150.000

- A) Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000.  
Danno a terzi che Cattolica è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
- B) Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000  
Danno a terzi che Cattolica è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.

**ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA/CAPITALE ASSICURATO**

Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal Contraente, Euro 30.000.

**IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE**

Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000

L'indennizzo dovuto da Cattolica a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è pari ad Euro 20.000, (salva l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza).

Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del veicolo ai sensi dell'articolo 1909 - Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del codice civile.

**IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE \***

Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000

### FURTO TOTALE

Danno occorso per furto totale: Euro 35.000

Indennizzo dovuto da Cattolica: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.

### FURTO PARZIALE

Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500

Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), Cattolica, ai sensi dell'articolo 46 "ASSICURAZIONE PARZIALE" delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori.

Pertanto, l'indennizzo dovuto da Cattolica sarà pari a Euro 3.000:

ovvero 
$$\frac{3.500 \text{ (danno occorso)} \times 30.000 \text{ (somma assicurata)}}{35.000 \text{ (valore commerciale del veicolo)}}$$

salva comunque l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.

### **ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO**

Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo

A) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 10.000.

Indennizzo dovuto da Cattolica nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000, pari al 10% del danno).

B) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 5.000.

Indennizzo dovuto da Cattolica nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo).

### **ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA:**

Garanzia Fenomeni Naturali Sezione Tutela Light– Somma assicurata Euro 1.000 – franchigia pattuita in polizza Euro 250.

Valore commerciale del veicolo Euro 10.000.

A) Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 200

Danno indennizzabile Euro 0.

B) Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 800

Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550.

### **\* ASSICURAZIONE PARZIALE**

*Si evidenzia che, in assenza di deroga all'art. 1907 - Assicurazione parziale del codice civile, per le garanzie della Sezione "Tutela su Misura" concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto prevede l'applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all'effettivo valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due suddetti valori.*

*Si rinvia agli articoli 46 "ASSICURAZIONE PARZIALE" e 19 "VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO" delle Condizioni di assicurazione.*

### **Avvertenza**

*Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Conducente, forma Top e Classic, è previsto un limite massimo di età*



assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell'articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" delle Condizioni di assicurazione; l'assicurazione viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che non abbia compiuto i 75 anni di età.

## DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ

### **Avvertenza**

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dall'assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO"; paragrafo 22.1 "Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza" dell'articolo 22 "GARANZIA FURTO"; paragrafo 38.1 "Persone non assicurabili" dell'articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" e articolo 39 "ESCLUSIONI", paragrafi 39.3 "Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente - Garanzie Infotuni" e 39.4 "Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di assistenza a seguito di infortunio".

## AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE

### **Avvertenza**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione.

Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ della presente Nota Informativa.

## ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di Cattolica all'assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell'Assicurato.

Il cambiamento della zona di residenza dell'assicurato può incidere in misura talora anche notevole sulla valutazione relativa ai rischi *Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali, Fenomeni Naturali e Collisione*.

### **Avvertenza**

Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del conducente della Sezione "Tutela a Bordo". Per la disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 38.1 "Persone non assicurabili" dell'articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" e all'articolo 39 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di assicurazione.

## PREMI

### **PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO**

La durata del contratto prevista è di 1 anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale.

Il premio per le coperture di durata pari a 1 anno deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l'annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più 1 anno intero, fermo comunque l'obbligo del pagamento per l'intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale, mentre il premio relativo al successivo anno deve essere corrisposto alla relativa scadenza in base al frazionamento prescelto.

Il premio può essere corrisposto all'Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di Cattolica, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.

### **Avvertenza**

*Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Ove l'assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all'esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall'importo del premio dovuto, l'impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta "attenuata" di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia.*

### **FRAZIONAMENTO**

Il premio imponibile annuo superiore a Euro 150 può essere frazionato in rate semestrali; in tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio imponibile.

### **Avvertenza**

*Cattolica o l'Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.*

## **ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE**

Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti a adeguamento alla scadenza dell' annualità assicurativa.

### **Avvertenza**

*In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 22.1 – Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle rispettive casistiche.*

*Qualora il Contraente opti per l'adesione ai servizi, l'installazione e l'attivazione della Secure Box, anche per le garanzie Incendio, Furto, Kasko Completa e Collisione - oltre che per la garanzia Responsabilità Civile - verrà applicata la riduzione di premio indicata nella Tariffa dedicata, a disposizione presso i punti vendita di Cattolica.*

*Cattolica o l'Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.*

## **ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE**

Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell' annualità assicurativa.

### **Avvertenza**

*Con riferimento alle garanzie della Sezione "Tutela su Misura" Incendio, Furto, Kasko Completa e Eventi speciali, Cattolica si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 3 "DURATA DEL*

*CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO”, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo e a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.*

## **RIVALSE**

### **Avvertenza**

*Ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Cattolica rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione nei casi precisati negli articoli 52 e 60 "RINUNCIA ALLA RIVALSA" e 70 "RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA" delle Condizioni di assicurazione.*

## **DIRITTO DI RECESSO**

### **Avvertenza**

*Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti.*

*Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.*

## **PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro a Cattolica entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.

## **LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Al contratto si applica la legge italiana.

## **REGIME FISCALE**

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura - comprensiva, ove prevista, dell'addizionale antiracket-antiusura dell'1% di cui alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata.

*Garanzie Incendio, Furto, Estesa Incendio e Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali, Cristalli, Collisione, Incendio Light, Fenomeni Naturali e Tutela Legale: 13,5%*

*Garanzie Assistenza: 10%.*

*Garanzie Infortuni: 2,5%*



## C - Informazioni sulle Procedure liquidative e sui Reclami

### SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

#### **Avvertenza**

*Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top e Classic di cui alla Sezione "Tutela a Bordo", il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'infortunio.*

*Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.*

*In caso di arbitrato monocratico richiesto dall'Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l'esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l'Assicurato, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti.*

*In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese e a remunerare l'arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per l'eventuale terzo arbitro.*

*La visita medica può sempre essere richiesta.*

*Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.*

- *Garanzie Sezione "Tutela su Misura": articoli da 43 a 52.*
- *Garanzie Sezione "Tutela Light": articoli da 53 a 60*
- *Garanzie Sezione "Tutela a Bordo":*
- *Garanzie Assistenza Stradale: articolo 36 "GARANZIA ASSISTENZA STRADALE" e paragrafo "Modalità relative alla richiesta di Assistenza" contenuto nelle "Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro" con riferimento alle garanzie di Assistenza stradale della Sezione "Tutela a Bordo", forme Top e Classic;*
  - *garanzie Tutela Legale: articoli 37 "GARANZIE TUTELA LEGALE" e da 61 a 65;*
  - *garanzie Infortuni: paragrafi dell' articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 66 a 70;*
  - *garanzie Assistenza a seguito di Infortunio di cui al pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top e Classic: paragrafi dell'articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" dedicati alle singole garanzie Assistenza e paragrafo "Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di infortunio" contenuto nelle "Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro" con riferimento alle garanzie di Assistenza a seguito di Infortunio della Sezione "Tutela a Bordo" comprese nel pacchetto Infortuni del conducente, forme Top e Classic.*

*Per le procedure liquidative, si rinvia, inoltre, all'articolo 71 "RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX" delle Condizioni di assicurazione.*

#### **Avvertenza**

*La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona.*

*La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8.*

*Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 36 "GARANZIE ASSISTENZA STRADALE", articolo 37 "GARANZIE TUTELA LEGALE", articolo 38 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", paragrafo 38.7 "Assistenza a seguito di Infortunio" nonché paragrafi "Modalità relative alla richiesta di assistenza" e "Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di Infortunio" contenuti nelle "Norme che*

regolano l'assicurazione in caso di sinistro" con riferimento alle garanzie Assistenza della Sezione "Tutela a Bordo".

## RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

### **SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045/8372354

Email: [reclami@cattolicaassicurazioni.it](mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it)

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, [www.ivass.it](http://www.ivass.it), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT - Furto, Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

### ARBITRATO

Con riferimento all'assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito all'interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l'Assicurato ha diritto a richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che decide secondo equità (lettera E) "Disaccordo tra Assicurato e Società" dell'articolo 64 "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" delle Condizioni di assicurazione).

È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere:

- in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie delle Sezioni "Tutela su Misura" e "Tutela Light" (articoli 47 e 56 "LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE");
- in caso di controversie sul diritto all'indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 69 "ARBITRATO IRRITUALE" delle Condizioni di assicurazione).

### Avvertenza

*In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.*

Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01.01.2017.

**Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il legale rappresentante

*Dott. Giovan Battista Mazzucchelli*







## *Condizioni di assicurazione*





*Indice*

**DEFINIZIONI GENERALI** ..... pag. 8

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**ART. 1** DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  
 VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ..... pag. 15

**ART. 2** PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA ..... pag. 15

**ART. 3** DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO ..... pag. 15

**ART. 4** TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ..... pag. 15

**ART. 5** CESSAZIONE DEL RISCHIO ..... pag. 17

**ART. 6** SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ..... pag. 17

**ART. 7** DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO ..... pag. 18

**ART. 8** ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE ..... pag. 18

**ART. 9** RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ..... pag. 18

**ART. 10** ALTRE ASSICURAZIONI ..... pag. 18

**GARANZIE PRESTATE**

**NORME COMUNI** ..... pag. 19

**ART. 11** ESTENSIONE TERRITORIALE ..... pag. 19

**ART. 12** SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI (VALIDO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE  
 E PER L'ESTENSIONE RICORSO TERZI DELLE GARANZIE INCENDIO E INCENDIO LIGHT) ..... pag. 19

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

**ART. 13** GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ..... pag. 23

13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) ..... pag. 23

**ART. 14** ESCLUSIONI E RIVALSA ..... pag. 23

**ART. 15** ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ..... pag. 23

**ART. 16** FORMA TARIFFARIA ..... pag. 23

16.1 Bonus/Malus ..... pag. 23

16.2 Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito ..... pag. 26

16.3 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito ..... pag. 27

**ART. 17** TIPO GUIDA ..... pag. 31

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

**ART. 18** CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ..... pag. 32

18.1 Salva Bonus ..... pag. 32

18.2 In Carrozzeria SiCura ..... pag. 32

18.3 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ... pag. 32

18.4 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone ..... pag. 33

18.5 Circolazione in Aree Aeroportuali ..... pag. 33

**SEZIONE TUTELA SU MISURA**

**ART. 19** VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO ..... pag. 37

**ART. 20** ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO ..... pag. 37

<b>ART. 21</b>	<b>GARANZIA INCENDIO</b> .....	pag. 37
21.1	Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .....	pag. 38
21.1.1	Ricorso terzi da incendio .....	pag. 38
21.1.2	Danni da incendio agli immobili adibiti ad autorimessa .....	pag. 38
<b>ART. 22</b>	<b>GARANZIA FURTO</b> .....	pag. 38
22.1	Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza .....	pag. 38
22.2	Recupero del veicolo .....	pag. 39
<b>ART. 23</b>	<b>GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO</b> .....	pag. 39
<b>ART. 24</b>	<b>GARANZIA KASKO COMPLETA</b> .....	pag. 40
<b>ART. 25</b>	<b>GARANZIA EVENTI SPECIALI</b> .....	pag. 40
<b>ART. 26</b>	<b>GARANZIA CRISTALLI</b> .....	pag. 40
<b>ART. 27</b>	<b>ESCLUSIONI</b> .....	pag. 40
27.1	Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio .....	pag. 40
27.2	Esclusioni specifiche per la garanzia Furto .....	pag. 41
27.3	Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa .....	pag. 41
27.4	Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali .....	pag. 41
27.5	Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli .....	pag. 42

## SEZIONE TUTELA SU MISURA - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

<b>ART. 28</b>	<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO</b> .....	pag. 43
28.1	Apparecchi audiofonovisivi .....	pag. 43
28.2	Danni successivi al furto .....	pag. 43
28.3	Limitazione al furto o rapina totale .....	pag. 43
<b>ART. 29</b>	<b>CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI</b> .....	pag. 43
29.1	Sempre Nuova .....	pag. 43

## SEZIONE TUTELA LIGHT

<b>ART. 30</b>	<b>GARANZIA INCENDIO LIGHT</b> .....	pag. 47
30.1	Estensione di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) .....	pag. 47
30.1.1	Ricorso terzi da incendio .....	pag. 47
<b>ART. 31</b>	<b>GARANZIA FENOMENI NATURALI</b> .....	pag. 48
<b>ART. 32</b>	<b>GARANZIA COLLISIONE</b> .....	pag. 48
<b>ART. 33</b>	<b>GARANZIA CRISTALLI</b> .....	pag. 48
<b>ART. 34</b>	<b>ESCLUSIONI</b> .....	pag. 48
34.1	Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio light .....	pag. 48
34.2	Esclusioni specifiche per la garanzia Fenomeni Naturali .....	pag. 48
34.3	Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione .....	pag. 49
34.4	Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli .....	pag. 49

## SEZIONE TUTELA LIGHT - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

<b>ART. 35</b>	<b>CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE</b> .....	pag. 50
35.1	Collisione con animali selvatici o randagi .....	pag. 50

## SEZIONE TUTELA A BORDO

### ASSISTENZA STRADALE

<b>ART. 36</b>	<b>GARANZIE ASSISTENZA STRADALE</b> .....	pag. 53
36.1	Soggetti assicurati .....	pag. 53
36.2	Soccorso stradale .....	pag. 53



36.2.1	Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato .....	pag. 54
36.2.2	Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione .....	pag. 54
36.3	Auto in sostituzione immediata (prestazione erogata solo in Italia) .....	pag. 54
36.4	Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia) .....	pag. 55
36.5	Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia) .....	pag. 55
36.6	Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)..	pag. 55
36.7	Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 56
36.8	Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 56
36.9	Spese d'albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 56
36.10	Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo all'estero) .....	pag. 57
36.11	Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 57
36.12	Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 57
36.13	Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 57
36.14	Interprete a disposizione (prestazione operante solo all'estero) .....	pag. 58
36.15	Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo all'estero) .....	pag. 56
36.16	Anticipo spese legali (prestazione operante solo all'estero) .....	pag. 58
36.17	Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 58
36.18	Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 58
36.19	Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato). pag.	58
36.20	Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) .....	pag. 59
36.21	Abbandono legale (prestazione operante solo all'estero) .....	pag. 59
36.22	Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo .....	pag. 57
<b>TUTELA LEGALE</b>		
<b>ART. 37</b>	<b>GARANZIE TUTELA LEGALE .....</b>	<b>pag. 60</b>
37.1	Delimitazioni .....	pag. 60
37.2	Soggetti assicurati e Beneficiari delle prestazioni .....	pag. 60
37.3	Casi assicurati .....	pag. 61
<b>INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b>		
<b>ART. 38</b>	<b>GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE .....</b>	<b>pag. 62</b>
38.1	Persone non assicurabili .....	pag. 63
<b>INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI</b>		
38.2	Invalidità Permanente (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) .....	pag. 63
	TABELLA DI LIMITAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE .....	pag. 64
38.3	Morte (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) .....	pag. 65
38.4	Rimborso spese sanitarie (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) .....	pag. 65
38.5	Indennità da ricovero per infortunio (garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) .....	pag. 65
38.6	Estensioni di garanzia (sempre operanti) .....	pag. 66
<b>INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE ASSISTENZA</b>		
38.7	Assistenza a seguito di infortunio .....	pag. 66
38.7.1	Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) .....	pag. 66
38.7.2	Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) .....	pag. 67
38.7.3	Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) .....	pag. 67
38.7.4	Invio di un medico al domicilio .....	pag. 67
38.7.5	Trasporto in autoambulanza in Italia .....	pag. 67
38.7.6	Invio di un infermiere a domicilio in Italia .....	pag. 67

38.7.7	Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato .....	pag.	67
38.7.8	Rientro dal centro ospedaliero attrezzato .....	pag.	68
38.7.9	Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell' Assicurato) ...	pag.	68
38.7.10	Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell' Assicurato) .....	pag.	68
38.7.11	Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell' Assicurato) .....	pag.	69
38.7.12	Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all'estero).....	pag.	69
38.7.13	Interprete a disposizione (prestazione valida solo all'estero) .....	pag.	69
38.7.14	Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero (prestazione valida solo all'estero) ...	pag.	69
<b>ART. 39</b>	<b>ESCLUSIONI</b> .....	pag.	69
39.1	Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale .....	pag.	69
39.2	Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale .....	pag.	70
39.3	Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente - garanzie Infortuni .....	pag.	71
39.4	Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio ....	pag.	71
<b>SECURE BOX</b>			
<b>ART. 40</b>	<b>SECUR BOX</b> .....	pag.	75

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO**

### **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

<b>ART. 41</b>	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI .....	pag.	79
<b>ART. 42</b>	GESTIONE DELLE VERTENZE .....	pag.	79

### **SEZIONE TUTELA SU MISURA**

<b>ART. 43</b>	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI .....	pag.	79
<b>ART. 44</b>	RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE .....	pag.	79
<b>ART. 45</b>	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO .....	pag.	78
<b>ART. 46</b>	ASSICURAZIONE PARZIALE .....	pag.	80
<b>ART. 47</b>	LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE .....	pag.	80
<b>ART. 48</b>	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA .....	pag.	81
<b>ART. 49</b>	FRANCHIGIA O SCOPERTO .....	pag.	81
<b>ART. 50</b>	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO .....	pag.	81
<b>ART. 51</b>	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO .....	pag.	81
<b>ART. 52</b>	RINUNCIA ALLA RIVALSA .....	pag.	81

### **SEZIONE TUTELA LIGHT**

<b>ART. 53</b>	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI .....	pag.	82
<b>ART. 54</b>	RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE .....	pag.	82
<b>ART. 55</b>	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO .....	pag.	82
<b>ART. 56</b>	LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE .....	pag.	82
<b>ART. 57</b>	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.....	pag.	83
<b>ART. 58</b>	FRANCHIGIA O SCOPERTO .....	pag.	83
<b>ART. 59</b>	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO .....	pag.	83
<b>ART. 60</b>	RINUNCIA ALLA RIVALSA .....	pag.	83

## SEZIONE TUTELA A BORDO

<b>ART. 61</b>	DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO .....	pag. 84
<b>ART. 62</b>	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO .....	pag. 84
<b>ART. 63</b>	FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI .....	pag. 85
<b>ART. 64</b>	GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE .....	pag. 85
<b>ART. 65</b>	RECUPERO DI SOMME .....	pag. 86
<b>ART. 66</b>	DENUNCIA DEL SINISTRO .....	pag. 86
<b>ART. 67</b>	CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO .....	pag. 86
<b>ART. 68</b>	ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE .....	pag. 86
<b>ART. 69</b>	ARBITRATO IRRITUALE .....	pag. 87
<b>ART. 70</b>	RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA .....	pag. 87

## SECURE BOX

<b>ART. 71</b>	RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BO .....	pag. 88
----------------	-------------------------------------------------------------------------	---------

---

<b>ALLEGATI</b>	.....	pag. 90
-----------------	-------	---------

### Definizioni Generali

#### DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

#### ACCESSORI

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione o apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita ed installata dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.

#### ANNO

Periodo di tempo pari a 12 mesi completi.

#### ANNUALITÀ CIVILE

Anno del calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre pari a 365 o 366 giorni.

#### ANNUALITÀ ASSICURATIVA

L'intero periodo di tempo, comunque inferiore ai 2 anni, tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza.

#### APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari, ed altre apparecchiature analoghe.

#### ARAG

La compagnia ARAG SE Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Tutela Legale.

#### AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

#### AREE PRIVATE

Le aree di proprietà privata non aperte alla circolazione del pubblico e, quindi, non equiparate alle aree pubbliche ai sensi della normativa vigente sull'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore <sup>4</sup>.

#### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione.

#### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

#### ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

L'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

#### ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Il documento elettronico che Cattolica mette a disposizione ai sensi della normativa vigente nel quale sono indicate

le caratteristiche del rischio assicurato.

### AUTOVETTURA

Veicolo a motore destinato al trasporto di persone di cui all'art. 54 lettera a) del codice della strada ovvero autoveicolo destinato al trasporto promiscuo di persone e di cose di cui all'art. 54 lettera c) del codice della strada. Restano esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone dotati di tassmetro, sempre indicati come "autotassometri".

### AVENTE DIRITTO

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

### BANCA DATI

La banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

### BENEFICIARI

Gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da esso designate, ai quali Cattolica corrisponde la somma assicurata per il caso di Morte.

### CAPITALE ASSICURATO

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

### CARTA VERDE

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, consegnato da Cattolica al Contraente con il certificato di assicurazione ed il contrassegno, che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l'ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo <sup>2</sup> o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta.

### CATTOLICA

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

### CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per il veicolo assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene rilasciato da Cattolica al Contraente contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio unitamente al relativo contrassegno <sup>3</sup>.

### CIRCOLAZIONE

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore <sup>4</sup>.

### CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

La classe di merito, che risulta dall'attestazione sullo stato del rischio, assegnata obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l'attribuzione in base alla normativa vigente <sup>5</sup>.

### DEFINIZIONI GENERALI

#### **CLASSE DI MERITO INTERNA**

Classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste nell'art. 16 - FORMA TARIFFARIA DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale (CU).

#### **CODICE DELLE ASSICURAZIONI**

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **CODICE DELLA STRADA**

Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

#### **CONSAP**

Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge, concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio 2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata dall'ISVAP, di gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in materia <sup>6</sup>.

#### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

#### **CONTRASSEGNO**

Documento che riporta l'impresa di assicurazione, la targa di riconoscimento del veicolo, l'indicazione del giorno mese e anno di scadenza del periodo di assicurazione per cui, essendo stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di assicurazione che viene rilasciato da Cattolica unitamente al suddetto certificato contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio.

#### **CONTRAVVENZIONE**

Il reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda.

Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

#### **CONTRIBUTO UNIFICATO**

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari prevista dalla normativa vigente al momento del sinistro.

#### **CONTROVERSIA CONTRATTUALE**

La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

#### **CONVIVENTI**

Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata.

#### DEGRADO D'USO

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

#### DELITTO COLPOSO

Il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

#### DELITTO DOLOSO

Il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

#### EUROP ASSISTANCE

La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Assistenza.

#### FATTO ILLECITO

Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

#### FORMA DI ASSICURAZIONE

Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere "Valore Intero" o "Primo Rischio Assoluto", fermo comunque quanto previsto dall'art. 1909 del codice civile e dagli articoli che disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione.

#### FORNITORE DI SERVIZI TELEMATICI

Società che sviluppa e gestisce applicazioni telematiche per l'assicurazione auto.

#### FRANCHIGIA

L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

#### FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

#### GUASTO (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

#### IMPRESA DEBITRICE

L'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaia.

### DEFINIZIONI GENERALI

#### **IMPRESA GESTIONARIA**

L'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema di risarcimento diretto.

#### **IMPUTAZIONE PENALE**

La contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

#### **INCENDIO**

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

#### **INCIDENTE (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)**

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

#### **INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO**

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

#### **INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

#### **INVALIDITÀ PERMANENTE**

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

#### **ISVAP**

Acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12 Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

#### **IVASS**

Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito dalla legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all'ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013.

È l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all'ISVAP, con l'autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la tutela del consumatore.

#### **LIMITI DI GARANZIA**

Ogni limitazione all'indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/ limite o sottolimito di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.).

#### **MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO**

Le somme fino a concorrenza delle quali Cattolica presta l'assicurazione per ciascuna garanzia fermo comunque, per l'assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (art. 1909 del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione.



### MINIMO SCOPERTO

Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a carico dell'Assicurato.

### MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE

Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui all'Allegato 2 - "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008.

### NUCLEO FAMILIARE

Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato.

### POLIZZA

Il documento sottoscritto dal Contraente e da Cattolica che prova il contratto di assicurazione.

### PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica a fronte delle garanzie prestate.

### PRESTAZIONI

I servizi prestati all'Assicurato con la garanzia Assistenza; tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che agisce in nome e per conto di Cattolica.

### PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate in base alla quale Cattolica risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.

### PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

### RAPINA

La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla persona.

### REATO

Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

### REATO CONTINUATO

Il concorso materiale di reati previsto dall'art. 81 del codice penale, che sussiste quando un unico soggetto con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette (anche in tempi diversi) più violazioni della stessa o di diverse disposizione della legge penale.

### RISARCIMENTO

Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO.

### DEFINIZIONI GENERALI

#### RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### REGOLE EVOLUTIVE

Le modalità definite da Cattolica per la variazione nel tempo delle classi di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

#### RIVALSA

L'azione esercitata da Cattolica nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le presenti Condizioni di assicurazione.

#### SCOPERTO

La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

#### SECURE BOX

Dispositivo elettronico satellitare di proprietà del fornitore consegnato in comodato d'uso al Contraente.

#### SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Assistenza Stradale il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.

Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell'atto che dà luogo ai casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione, fermo quanto previsto all'art. 137 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO.

#### SOMMA ASSICURATA

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con Cattolica, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica, le prestazioni di assistenza garantite in base contratto di assicurazione.

#### TRANSAZIONE

L'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

#### VALORE COMMERCIALE

Per i veicoli quotati dalla rivista "Quattroruote", il valore attribuito al veicolo usato riportata nell'ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa; per gli altri veicoli, il valore del bene in comune commercio.

#### VALORE DI LISTINO

Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

### VALORE INTERO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza *che se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del codice civile.*

### VEICOLO

Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori "di serie" e gli accessori "optional" se assicurati.

*In presenza di Secure Box, anche questa si intende parte del veicolo; per la stima del relativo valore si rinvia a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 1806 del codice civile, dal contratto stipulato dal Contraente con il fornitore.*

**Norme che regolano l'Assicurazione in Generale****NORME  
CHE REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN GENERALE****ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  
VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

*Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, all'atto della sottoscrizione del contratto, a dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio nonché a comunicare tempestivamente a Cattolica qualunque mutamento di tali circostanze, ivi comprese la variazione della residenza dell'intestatario al P.R.A. o del locatario del veicolo e, per l'assicurazione Furto, delle circostanze di cui al paragrafo 22.1 - Mezzi di protezione.*

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di stipulazione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.*

*Nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.*

*Qualora, con riferimento a un aggravamento del rischio, risulti applicabile l'art. 144 "Azione diretta del danneggiato" del codice delle assicurazioni, Cattolica, dopo aver provveduto al risarcimento del terzo, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere in conseguenza dell'inopponibilità a terzi di eccezioni previste dalla citata norma.*

**ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

*Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato dal Contraente alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle previste scadenze.*

*I suddetti pagamenti devono essere effettuati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o presso una delle Agenzie presenti sul territorio italiano, che rilasceranno il certificato di assicurazione e - ove sia presente la garanzia di Responsabilità Civile - contrassegno e carta verde, nonché la quietanza che riporta la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.*

*L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio, o la prima rata di premio, sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.*

*Qualora il Contraente non corrisponda gli importi dovuti per eventuali rate successive entro i 15 giorni successivi alla rispettiva scadenza, l'assicurazione rimarrà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e tornerà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui verranno corrisposte le somme dovute, ferme le eventuali successive scadenze e il diritto di Cattolica al pagamento delle rate di premio scadute ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.*

**ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO**

*Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma Cattolica riconosce efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.*

*Tuttavia qualora nel corso del predetto termine di 15 giorni venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia, il contratto cesserà di avere effetto alla data di decorrenza della nuova copertura.*

*Fermo quanto sopra, salvo che ritenga di proporre diverse Condizioni di assicurazione, Cattolica, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.*

*Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente comporterà l'accettazione delle condizioni economiche proposte e la prosecuzione del rapporto assicurativo per un'ulteriore annualità.*

**ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

*In caso di trasferimento della proprietà del veicolo garantito, il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione a Cattolica fornendo idonea documentazione a comprova e avrà facoltà di adottare, ricorrendone i rispettivi presupposti, una delle alternative di seguito descritte:*

### A) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo che comporti la cessione del contratto di assicurazione, Cattolica prenderà atto della cessione mediante l'emissione di un documento di variazione al contratto (appendice di cessione), rilasciando i nuovi documenti.

*Correlativamente il Contraente originario dovrà restituire a Cattolica certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde a lui intestati.*

La responsabilità per i premi scaduti e non pagati rimane a carico del Contraente fino a quando l'avvenuta cessione non sia stata comunicata. *Il contratto ceduto si estingue alla scadenza indicata in polizza e Cattolica non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.*

### B) Sostituzione con altro veicolo

*Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, comprovato da idonea documentazione, il Contraente o il proprietario se persona diversa, può chiedere che l'assicurazione relativa al veicolo venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro veicolo, di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni, del comproprietario risultante dalla carta di circolazione ovvero, in caso di società di persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa.*

Il Contraente o il proprietario se persona diversa, può avvalersi di tale facoltà anche nei seguenti casi:

- 1) cessazione definitiva dalla circolazione del veicolo o esportazione definitiva;
- 2) demolizione;
- 3) consegna del veicolo in conto vendita; *nel caso in cui il veicolo risulti successivamente invenduto e il Contraente chieda di riassicurare quello precedentemente consegnato in conto vendita, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito prevista dalla Tariffa per tale ipotesi;*
- 4) furto del veicolo; *nel caso in cui il veicolo risulti successivamente ritrovato e il Contraente chieda di assicurarlo nuovamente, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito prevista dalla Tariffa per tale ipotesi.*

*In tutti i casi sopra indicati il Contraente o il proprietario se persona diversa, dovrà inoltre restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde (salvo il caso di furto o rapina) relativi al veicolo sostituito.*

Cattolica emetterà un contratto in sostituzione, previo conguaglio del premio, con le seguenti modalità:

- se il veicolo da assicurare rientra nello stesso settore tariffario del precedente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, con applicazione della tariffa vigente sul contratto sostituito e senza interruzioni del periodo di osservazione della sinistrosità;
- se il veicolo da assicurare rientra in un settore tariffario differente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, applicando per tutte le garanzie la tariffa vigente al momento della sostituzione, interrompendo il periodo di osservazione in corso e senza che la classe di merito interna e la Classe Universale, ove previste, vengano mantenute.

### C) Risoluzione del contratto

*Qualora il Contraente non adotti una delle soluzioni di cui ai precedenti punti A) o B), il contratto si risolve a far data dal giorno della consegna della documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo, nonché del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde (salvo il caso di furto o rapina) estinguendosi secondo le modalità di cui al successivo art. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO.*

In ogni caso, il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio in corso fino al momento della comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo.

In caso di *decesso del proprietario del veicolo assicurato*, fermi l'onere di tempestiva comunicazione a Cattolica e gli

obblighi relativi all'iscrizione al P.R.A. del trasferimento del veicolo, su richiesta degli eredi o legatari (*che dovranno dimostrare documentalmente tale qualità*), Cattolica provvederà alla risoluzione del contratto secondo le modalità precisate nella precedente lettera C).

Qualora la proprietà del veicolo sia acquisita a seguito di successione, come per atto tra vivi, dal coniuge in comunione di beni o dal cointestatario al P.R.A., il nuovo proprietario potrà altresì richiedere l'emissione, in alternativa, di un nuovo contratto in sostituzione con scadenza annuale uguale a quella del contratto sostituito; la suddetta sostituzione non interromperà il periodo di osservazione in corso con riferimento a classe di merito interna e classe di merito "CU" e l'attestazione sullo stato del rischio che verrà rilasciata alla fine dell'annualità assicurativa riporterà l'evoluzione della classe di *Bonus/Malus* e della classe "CU" del contratto precedente.

### ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di cessazione del rischio a seguito di:

- a) cessazione definitiva della circolazione del veicolo o esportazione definitiva dello stesso;
- b) demolizione del veicolo;
- c) vendita del veicolo alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né la sostituzione con altro veicolo;
- d) vendita del veicolo precedentemente consegnato in conto vendita alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né la sostituzione con altro veicolo;
- e) furto del veicolo.

Cattolica restituisce al Contraente la parte di premio - relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile Auto - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde.

*In caso di furto la cessazione del rischio ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente, che dovrà, quindi, essere fornita in copia a Cattolica.*

*Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione della cessazione del rischio o, comunque, della conoscenza della stessa da parte di Cattolica, sono dovuti per intero ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.*

### ART. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

#### A) Sospensione

Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione durante il periodo di validità del contratto, deve darne comunicazione a Cattolica restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde. Cattolica prenderà atto di tale volontà rilasciando un documento di variazione (appendice di sospensione), che dovrà essere sottoscritto dal Contraente. La sospensione ha effetto dalla data di restituzione dei documenti sopra descritti, salvo il caso di furto, per il quale la sospensione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente, che il Contraente è tenuto a consegnare in copia a Cattolica unitamente agli altri documenti sopra indicati, ove siano nella sua disponibilità. Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il cliente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da Cattolica, che non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.

*In caso di mancata riattivazione per cessazione del rischio a seguito di uno degli eventi di cui al precedente art. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO, Cattolica restituisce la parte di premio relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.*

### **B) Riattivazione**

Nel caso in cui la sospensione del contratto abbia avuto una durata di almeno 90 giorni, la riattivazione dello stesso, fermo il proprietario del veicolo e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione, sulla base della tariffa vigente sul contratto sospeso, riconoscendo a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. La riattivazione del contratto può essere effettuata per lo stesso veicolo o anche per altro veicolo secondo le modalità di cui al precedente art. 4 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO, punto B) a condizione che il veicolo uscente sia stato alienato, abbia cessato di circolare, sia stato esportato definitivamente, demolito, consegnato in conto vendita od oggetto di furto.

Il periodo di osservazione della sinistrosità rimane sospeso per tutta la durata della sospensione, riprendendo a decorrere dal momento della riattivazione.

Se, viceversa, la sospensione del contratto ha avuto durata inferiore a 90 giorni, non si procede alla proroga della scadenza, né alla sospensione del periodo di osservazione, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; al momento della riattivazione il Contraente dovrà pertanto corrispondere le eventuali rate di premio successive alla data di sospensione del contratto.

*Non è comunque consentita la sospensione di contratti di durata inferiore all'anno.*

### **ART. 7 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO**

In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno o del certificato di assicurazione, il Contraente ha diritto di ottenerne un duplicato *previa presentazione presso l'Agenzia cui è affidato il contratto, della relativa denuncia all'Autorità, ovvero di una dichiarazione circa l'evento accaduto ai sensi della normativa vigente* <sup>3</sup>. *Nell'ipotesi di deterioramento, il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dei documenti danneggiati.*

### **ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

*Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

### **ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato nelle presenti Condizioni di assicurazione, valgono le norme di legge.

### **ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI**

*Il Contraente è tenuto a comunicare a Cattolica l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altri contratti di assicurazione per i medesimi rischi. In caso di sinistro il Contraente è tenuto a denunciare il fatto a tutti gli assicuratori, indicando ad ognuno la denominazione degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.*



## Garanzie prestate

### GARANZIE PRESTATE

#### NORME COMUNI

##### ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE

###### A) Garanzia di Responsabilità Civile

*La garanzia di Responsabilità Civile è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati facenti parte dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.*

*L'assicurazione vale anche per quegli stati la cui sigla internazionale sia indicata e non barrata sulla carta verde rilasciata da Cattolica al Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria, ferme le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto. La carta verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, o la rata di premio.*

*Qualora, per qualsiasi causa, l'assicurazione relativa al veicolo per il quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla stessa, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Cattolica, considerato che anche la carta verde cessa di avere validità; Cattolica eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.*

###### B) Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

*Le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile sono valide negli stessi Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile solo nel caso in cui Cattolica presti anche quest'ultima assicurazione per il medesimo veicolo; in caso contrario sono valide esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.*

*In ogni caso, ferme le esclusioni specifiche precisate nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione anche per altre garanzie:*

- *per le garanzie di **Tutela Legale** sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni;*
- *per le prestazioni di **Assistenza**, ferme le specifiche limitazioni indicate per le singole prestazioni garantite, non sono comunque fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto.*

##### ART. 12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI

**(valido per la garanzia Responsabilità Civile e per l'estensione Ricorso Terzi delle garanzie Incendio e Incendio Light)**

*L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.*

*Limitatamente ai danni alle cose sono, inoltre, esclusi dal novero dei terzi, i seguenti soggetti:*

- 1) *il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali e adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) *ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2) <sup>10</sup>.*





## *Sezione Responsabilità Civile*





### Sezione Responsabilità Civile

#### Che cosa è assicurabile

Possano essere assicurate:

- "Autovetture"

#### ART. 13 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Cattolica assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere - *entro i limiti convenuti in polizza* - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza.

#### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

##### 13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)

###### 13.1.1 Circolazione in aree private

Cattolica garantisce la Responsabilità Civile per la circolazione del veicolo in aree private *con esclusione delle aree aeroportuali*.

###### 13.1.2 Responsabilità Civile dei trasportati

Cattolica garantisce la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, *esclusi comunque i danni al veicolo*.

###### 13.1.3 Carico e scarico

Cattolica garantisce la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l'ausilio di mezzi meccanici *esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all'art. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate*.

###### 13.1.4 Danni a cose di terzi trasportati su veicoli destinati a uso pubblico

Cattolica garantisce la Responsabilità Civile del Contraente, del conducente e del proprietario relativamente a veicoli utilizzati, dietro corrispettivo, nell'interesse di terzi - la cui destinazione ad uso pubblico sia riconosciuta attraverso un atto emanato dalla pubblica amministrazione ovvero autotassometri o autovetture date a noleggio con conducente - per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai trasportati, *fatta esclusione di denaro, oggetti preziosi, valori di qualsiasi genere, valigie e colli di ogni tipo e del loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da incendio, furto e smarrimento*.

###### 13.1.5 Autoveicoli adibiti a scuola guida

Cattolica garantisce la Responsabilità Civile della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il veicolo viene utilizzato per esercitazione alla guida. *In tal caso, sono considerati terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante lo svolgimento dell'esame dell'allievo conducente*.

*I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.*

### ART. 14 ESCLUSIONI E RIVALSA

*L'assicurazione non è operante:*

- a) qualora il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta;*
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;*
- c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;*
- d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- e) nel caso di autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;*
- f) quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;*
- g) nell'ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.*

*Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del codice delle assicurazioni, Cattolica eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.*

### ART. 15 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Cattolica consegna per via telematica l'attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto al Contraente e all'avente diritto, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato e purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'obbligo di consegna s'intende assolto con la messa a disposizione nell'Area Clienti del sito web dell'Impresa ([www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)). Tuttavia, il Contraente o l'avente diritto possono chiederne la consegna mediante le ulteriori modalità telematiche previste da Cattolica e pubblicate nel sito web.

La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio per via telematica ha luogo anche qualora si sia verificata una delle circostanze sotto elencate e purché il periodo di osservazione risulti concluso:

- furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- vendita del veicolo con risoluzione o cessione del contratto ai sensi dell'art. 171 del Codice delle Assicurazioni.
- sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione sullo stato del rischio verrà consegnata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Qualora il veicolo sia cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio di Cattolica, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi

5 anni. Cattolica consegna per via telematica ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tuttavia, tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.

L'attestazione deve contenere:

- la denominazione della Società;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente, se persona fisica, o la denominazione/ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di persona giuridica;
- i medesimi dati di cui al punto precedente relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito interna di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- la classe di merito di Conversione Universale ("C.U.") di provenienza e assegnazione del contratto per l'annualità successiva.
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria. Per quest'ultimi verrà indicata la relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni.

### ART. 16 FORMA TARIFFARIA

#### 16.1 Bonus/Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come di seguito definito.

Per l'applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i seguenti:

- il **primo periodo** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- i **periodi successivi** al primo hanno durata di 12 mesi a decorrere dal termine del periodo precedente.

Il contratto si articola in 35 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati nella seguente "TABELLA DEI COEFFICIENTI - SCONTI DI PREMIO", dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus:

## TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO

**SEZIONE  
RESPONSABILITÀ  
CIVILE**

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELLA SCALA BONUS MALUS	COEFFICIENTE	SCONTO PER EVOLUZIONE CLASSE IN BONUS
1N	0,3300	-4,76%
1M	0,3465	-4,55%
1L	0,3630	-4,35%
1K	0,3795	-4,17%
1J	0,3960	-4,00%
1I	0,4125	-3,85%
1H	0,4290	-2,79%
1G	0,4413	-3,01%
1F	0,4550	-3,09%
1E	0,4695	-3,00%
1D	0,4840	-3,49%
1C	0,5015	-3,00%
1B	0,5170	-3,09%
1A	0,5335	-3,00%
1	0,5500	-5,66%
2	0,5830	-5,36%
3	0,6160	-5,08%
4	0,6490	-4,84%
5	0,6820	-6,06%
6	0,7260	-5,71%
7	0,7700	-5,41%
8	0,8140	-5,13%
9	0,8580	-4,88%
10	0,9020	-6,82%
11	0,9680	-6,38%
12	1,0340	-6,00%
13	1,1000	-9,09%
14	1,2100	-4,35%
15	1,2650	-11,54%
16	1,4300	-13,33%
17	1,6500	-14,29%
18	1,9250	-12,50%
19	2,2000	-20,00%
20	2,7500	-16,67%
21	3,3000	

### 16.2 Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito

All'atto della stipula il contratto viene assegnato a una delle classi di merito interne in base alle regole d'assegnazione di seguito riportate.

#### A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO

##### 1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale

In caso di contratto di durata annuale e in presenza dell'attestazione sullo stato del rischio si applicano le seguenti disposizioni:

- a) se il precedente contratto era stipulato nella forma tariffaria "Bonus/Malus", la classe di merito interna viene attribuita, in base alla classe di merito "CU", al numero di sinistri riportati nell'attestazione stessa e al numero di anni di sinistrosità pregressa valorizzati con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile), secondo quanto previsto dalle tabelle "Classe di assegnazione" riportate nella Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita;
- b) se il precedente contratto era stipulato in una forma tariffaria per la quale non è prevista l'indicazione della classe di merito "CU", si procede alla determinazione della stessa secondo quanto stabilito dall'Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (modificato dal Provvedimento ISVAP 2590/2008) in base alla sinistrosità riportata nell'attestazione e, sulla scorta di tale classe, viene attribuita la classe di merito interna di cui al precedente punto a).
- c) se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l'attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell'assegnazione della classe di merito interna, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. In tal caso il contratto è assegnato alla classe di merito interna risultante dall'applicazione delle regole di cui ai punti precedenti.
- d) in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione definitiva della circolazione (art. 103 del codice della strada) del veicolo indicato sull'attestazione, avvenute dopo il rilascio della stessa ma entro il periodo di sua validità l'Assicurato ha diritto di mantenere la classe di merito "CU" per un altro veicolo di sua proprietà. In tal caso il contratto è assegnato alla classe di merito interna secondo quanto stabilito al precedente punto a).  
Nel caso il veicolo sottratto risulti successivamente ritrovato, ovvero nel caso di conto vendita non andato a buon fine, qualora l'Assicurato si sia avvalso della facoltà di cui sopra, questi potrà chiedere la stipula di un nuovo contratto per il veicolo tornato in suo possesso. In tal caso il contratto è assegnato alla classe "CU" 14 e alla classe di merito interna 15.
- e) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo o di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari a uno soltanto di essi, al nuovo contratto è attribuita la classe di merito interna corrispondente alla medesima classe "CU" già maturata sul veicolo, secondo quanto previsto dalle tabelle "Classe di assegnazione" riportate nella Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita.

##### 2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno

In caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo. Al nuovo contratto è attribuita la classe "CU" indicata sul contratto temporaneo, qualora presente, e la classe di merito interna 14.

##### 3) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso di veicolo già assicurato all'estero si procede alla determinazione della classe di merito "CU" (Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base alla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. In base a tale classe, viene attribuita la classe di merito interna di cui alla lettera a) del precedente punto 1.

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

#### 4) Attestazione del rischio scaduta

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito "CU" 14 e alla classe di merito interna 20.

#### 5 Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

Per i veicoli precedentemente assicurati, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisiti in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare:

- la dichiarazione rilasciata dall'Impresa di leasing o di noleggio con l'indicazione dell'utilizzatore del veicolo. La classe di merito interna del nuovo contratto viene attribuita secondo le regole previste dalle lettere a) e b) del precedente punto 1.

#### B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL P.R.A.

In caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A., il contratto viene assegnato alla classe di merito interna 14 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito interna 17 in caso di voltura al P.R.A., fatta salva, nei casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte del proprietario persona fisica già titolare di polizza assicurativa ovvero da parte di componente stabilmente convivente del nucleo familiare dello stesso, l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti al riguardo <sup>8</sup>.

#### C. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO NON DISPONIBILE IN BANCA DATI

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Cattolica acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al Contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'Impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, l'Impresa richiede al Contraente la dichiarazione scritta per l'intero quinquennio precedente. L'Impresa verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto. Ai soli fini probatori e di verifica, l'Impresa potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto l'Impresa assegna il contratto alla classe di merito 21 (CU 18).

#### 16.3 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito "CU" secondo quanto previsto dalla normativa vigente <sup>5</sup> e alla classe di merito interna in base alle "Tabelle delle regole evolutive *Bonus/Malus*" di seguito riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti.

Concorrono alla penalizzazione della classe di merito i sinistri liquidati:

- per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti;



- per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di responsabilità paritaria si “cumuli” con quella di altri sinistri della medesima tipologia secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia pari o superiore al 51%.

### 1) Assenza di sinistri su Attestato di rischio

In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui “cumulo” sia inferiore al 51%.

### 2) Presenza di sinistri su Attestato di rischio

Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito di assegnazione per l'annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio secondo le regole contenute nelle “Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus” di seguito riportate.

Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati effettuati pagamenti anche parziali, Cattolica procederà, al primo rinnovo contrattuale successivo, all'aggiornamento della classe di merito interna in funzione delle regole sopra descritte.

*Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della “Tabella delle regole evolutive Bonus/Malus” versando a Cattolica, all'atto del rinnovo espresso del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri - anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione sullo stato del rischio.*

**La tabella delle regole evolutive Bonus/Malus da prendere come riferimento per l'evoluzione della classe di merito interna è la Tabella 1 se l'attestato di rischio contiene, per tutte le annualità civili riportate, l'informazione sul numero dei sinistri dell'anno civile di riferimento. Qualora invece sull'attestato di rischio, in corrispondenza di almeno una delle annualità civili riportate sullo stesso, sia indicato il dato N.A. (Non Assicurato) oppure N.D. (Non Disponibile), l'evoluzione della classe di merito interna seguirà le regole indicate nella Tabella 2.**

**Tabella 1 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS – ATTESTATO COMPLETO**

		CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI - ATTESTATO COMPLETO							
		1 SINISTRO PENALIZZANTE NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		2 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		3 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		4 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE	
CLASSE DI MERITO	0 SINISTRI	ATTESTATO CON 1 SINISTRO	ATTESTATO CON + DI 1 SINISTRO	ATTESTATO CON 2 SINISTRI	ATTESTATO CON + DI 2 SINISTRI	ATTESTATO CON 3 SINISTRI	ATTESTATO CON + DI 3 SINISTRI	ATTESTATO CON 4 SINISTRI	ATTESTATO CON + DI 4 SINISTRI
<b>1N</b>	1N	1K	1G	1E	1A	2	6	8	12
<b>1M</b>	1N	1J	1F	1D	1	3	7	9	13
<b>1L</b>	1M	1I	1E	1C	2	4	8	10	14
<b>1K</b>	1L	1H	1D	1B	3	5	9	11	15
<b>1J</b>	1K	1F	1B	1	5	7	11	13	17
<b>1I</b>	1J	1E	1A	2	6	8	12	14	18
<b>1H</b>	1I	1D	1	3	7	9	13	15	19
<b>1G</b>	1H	1C	2	4	8	10	14	16	20
<b>1F</b>	1G	1B	3	5	9	11	15	17	21
<b>1E</b>	1F	1A	4	6	10	12	16	18	21
<b>1D</b>	1E	1	5	7	11	13	17	19	21
<b>1C</b>	1D	2	6	8	12	14	18	20	21
<b>1B</b>	1C	3	7	9	13	15	19	21	21
<b>1A</b>	1B	3	7	9	13	15	19	21	21
<b>1</b>	1A	4	8	10	14	16	20	21	21
<b>2</b>	1	5	9	11	15	17	21	21	21
<b>3</b>	2	6	10	12	16	18	21	21	21
<b>4</b>	3	7	11	13	17	19	21	21	21
<b>5</b>	4	8	12	14	18	20	21	21	21
<b>6</b>	5	9	13	15	19	21	21	21	21
<b>7</b>	6	10	14	16	20	21	21	21	21
<b>8</b>	7	11	15	17	21	21	21	21	21
<b>9</b>	8	12	16	18	21	21	21	21	21
<b>10</b>	9	13	17	19	21	21	21	21	21
<b>11</b>	10	14	18	20	21	21	21	21	21
<b>12</b>	11	15	19	21	21	21	21	21	21
<b>13</b>	12	16	20	21	21	21	21	21	21
<b>14</b>	13	17	21	21	21	21	21	21	21
<b>15</b>	14	18	21	21	21	21	21	21	21
<b>16</b>	15	19	21	21	21	21	21	21	21
<b>17</b>	16	20	21	21	21	21	21	21	21
<b>18</b>	17	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>19</b>	18	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>20</b>	19	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>21</b>	20	21	21	21	21	21	21	21	21

**SEZIONE  
RESPONSABILITÀ  
CIVILE**

**Tabella 2 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS - ATTESTATO INCOMPLETO**

		CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI - ATTESTATO INCOMPLETO							
		1 SINISTRO PENALIZZANTE NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		2 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		3 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		4 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE	
CLASSE DI MERITO	0 SINISTRI	ATTESTATO CON 1 SINISTRO	ATTESTATO CON + DI 1 SINISTRO	ATTESTATO CON 2 SINISTRI	ATTESTATO CON + DI 2 SINISTRI	ATTESTATO CON 3 SINISTRI	ATTESTATO CON + DI 3 SINISTRI	ATTESTATO CON 4 SINISTRI	ATTESTATO CON + DI 4 SINISTRI
1N	1N	1J	1G	1D	1A	3	6	9	12
1M	1N	1H	1F	1B	1	5	7	11	13
1L	1M	1G	1E	1A	2	6	8	12	14
1K	1L	1F	1D	1	3	7	9	13	15
1J	1K	1D	1B	3	5	9	11	15	17
1I	1J	1C	1A	4	6	10	12	16	18
1H	1I	1B	1	5	7	11	13	17	19
1G	1H	1A	2	6	8	12	14	18	20
1F	1G	1	3	7	9	13	15	19	21
1E	1F	2	4	8	10	14	16	20	21
1D	1E	3	5	9	11	15	17	21	21
1C	1D	4	6	10	12	16	18	21	21
1B	1C	5	7	11	13	17	19	21	21
1A	1B	5	7	11	13	17	19	21	21
1	1A	6	8	12	14	18	20	21	21
2	1	7	9	13	15	19	21	21	21
3	2	8	10	14	16	20	21	21	21
4	3	9	11	15	17	21	21	21	21
5	4	10	12	16	18	21	21	21	21
6	5	11	13	17	19	21	21	21	21
7	6	12	14	18	20	21	21	21	21
8	7	13	15	19	21	21	21	21	21
9	8	14	16	20	21	21	21	21	21
10	9	15	17	21	21	21	21	21	21
11	10	16	18	21	21	21	21	21	21
12	11	17	19	21	21	21	21	21	21
13	12	18	20	21	21	21	21	21	21
14	13	19	21	21	21	21	21	21	21
15	14	20	21	21	21	21	21	21	21
16	15	21	21	21	21	21	21	21	21
17	16	21	21	21	21	21	21	21	21
18	17	21	21	21	21	21	21	21	21
19	18	21	21	21	21	21	21	21	21
20	19	21	21	21	21	21	21	21	21
21	20	21	21	21	21	21	21	21	21

**SEZIONE  
RESPONSABILITÀ  
CIVILE**

### ART. 17 TIPO GUIDA

Ove l'assicurazione sia stipulata per un'autovettura, la copertura può essere prestata alternativamente in una delle tre modalità di seguito indicate.

In polizza sarà valorizzata la modalità scelta dal Contraente che, nel sottoscrivere il contratto, rende la relativa dichiarazione ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile.

#### A) Guida esclusiva

Cattolica prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente dal proprietario/locatario dello stesso come risultante dalla carta di circolazione, purché regolarmente abilitato e che abbia compiuto i 23 anni di età. Qualora al momento del sinistro alla guida si trovi un conducente diverso dal proprietario/locatario, Cattolica eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino a concorrenza dell'importo del sinistro e comunque con il limite massimo di Euro 5.000.

Dalla rivalsa sono fatte salve le ipotesi in cui il veicolo sia guidato da persona diversa:

- per causa di forza maggiore;
- in quanto addetta alla riparazione del veicolo;
- in conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

#### B) Guida libera (over 26)

Cattolica prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti regolarmente abilitati che abbiano compiuto i 26 anni di età. *Qualora al momento del sinistro alla guida si trovi un conducente di età inferiore, Cattolica eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino a concorrenza dell'importo del sinistro e comunque con il limite massimo di Euro 5.000.*

Dalla rivalsa sono fatte salve le ipotesi in cui il veicolo sia guidato da persona diversa:

- per causa di forza maggiore;
- in quanto addetta alla riparazione del veicolo;
- in conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

#### C) Guida libera

Cattolica prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque risulti regolarmente abilitato alla guida dello stesso a norma delle disposizioni in vigore.

### Sezione Responsabilità Civile - Condizioni aggiuntive

(valide solo se espressamente valorizzate in polizza)

#### ART. 18 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

##### 18.1 Salva Bonus

Fermo quanto previsto dall'art. 16 - FORMA TARIFFARIA, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna, Cattolica non terrà conto del Malus che derivi dal primo sinistro penalizzante pagato nel periodo di osservazione del contratto e, pertanto:

- in assenza di ulteriori sinistri, la classe di merito interna non subirà alcuna evoluzione rispetto alla classe dell'annualità precedente;
- per i sinistri successivi al primo che diano luogo all'applicazione del *Malus*, la classe di merito interna verrà determinata secondo le "Tabelle delle regole evolutive *Bonus/Malus*" senza tener conto del primo sinistro penalizzante.

Restano fermi i criteri di evoluzione della classe di merito "CU" secondo le disposizioni vigenti.

Nel caso di rinnovo dell'assicurazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, per le annualità successive alla prima, *la presente condizione aggiuntiva potrà essere mantenuta esclusivamente in assenza di sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione.*

##### 18.2 In Carrozzeria SiCura

Cattolica prende atto che, in conseguenza di un sinistro con danni al veicolo indicato in polizza per cui risultino congiuntamente verificate le seguenti condizioni:

- sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto secondo la normativa vigente;
- non risulti alcuna responsabilità a carico dell'Assicurato;

*il veicolo garantito dovrà essere affidato per la riparazione, entro 15 giorni dalla data di denuncia del sinistro a Cattolica, a una delle carrozzerie convenzionate con Cattolica, il cui elenco è pubblicato sul sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) e disponibile presso tutte le Agenzie.*

*A fronte di tale impegno, Cattolica riconosce al Contraente la percentuale di sconto sul premio imponibile della garanzia RCA indicata in tariffa.*

*In assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, il risarcimento del danno sarà effettuato secondo le diverse modalità previste dalla normativa di legge vigente <sup>12</sup>.*

*Fermo restando quanto previsto dall'art. 41 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI in tema di denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento, se successivamente alla consegna del veicolo alla carrozzeria per la riparazione dovesse essere accertata una responsabilità totale o parziale dell'Assicurato, questi o il Contraente dovrà corrispondere alla carrozzeria la parte dei costi proporzionale al grado di responsabilità riconosciutagli, ovvero rimborsare Cattolica, qualora questa abbia già provveduto all'integrale pagamento del danno, tali costi.*

*Qualora la presente condizione venga disattesa, il Contraente è tenuto a rifondere Cattolica di un importo pari allo sconto di cui ha goduto sul premio imponibile per la Responsabilità Civile scegliendo la presente condizione aggiuntiva, oltre al relativo contributo al Servizio Sanitario Nazionale e alle imposte dovute sul suddetto importo.*

##### 18.3 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

*A parziale deroga dell'art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, Cattolica rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del conducente.*

SEZIONE  
RESPONSABILITÀ  
CIVILE  
CONDIZIONI  
AGGIUNTIVE

### **18.4 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone**

*A parziale deroga dell'art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, qualora il conducente sia persona convivente con il proprietario del veicolo assicurato, Cattolica, nei casi di seguito indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa:*

- *qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti;*
- *qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta;*
- *qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito, quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.*

### **18.5 Circolazione in Aree Aeroportuali**

*A parziale deroga dell'art. 13 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE, la garanzia è operante anche durante la circolazione del veicolo all'interno delle aree aeroportuali.*



## *Sezione Tutela su Misura*







### Sezione Tutela su Misura

#### Che cosa è assicurabile

Possano essere assicurate:

- **“Autovetture”**

#### Forma di assicurazione

La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato è:

- per la garanzia INCENDIO è: *Valore Intero*;
- per la garanzia FURTO è: *Valore Intero*;
- per la garanzia KASKO COMPLETA è: *Valore Intero*;
- per la garanzia EVENTI SPECIALI è: *Valore Intero*;
- per la garanzia CRISTALLI è: *Primo Rischio Assoluto*.

#### Prestabilità e validità delle garanzie

Le garanzie *Incendio* e *Furto*, acquistabili anche in assenza della garanzia *Responsabilità Civile*, devono essere necessariamente acquistate insieme.

Le garanzie *Estesa Incendio* e *Furto*, *Kasko Completa*, *Eventi Speciali* e *Cristalli* sono acquistabili, anche disgiuntamente, soltanto in presenza delle garanzie *Incendio* e *Furto*.

Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza.

*In alternativa alla garanzia Kasko Completa, in presenza delle garanzie Incendio e Furto, può essere acquistata altresì la garanzia Collisione della sezione Tutela Light, nonché, ad integrazione della stessa, la relativa condizione aggiuntiva Collisione con animali selvatici o randagi.*

#### ART. 19 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO

Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione.

*Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata.*

#### ART. 20 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Cattolica si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.

#### ART. 21 GARANZIA INCENDIO

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.

### 21.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)

*In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio, l'assicurazione si intende estesa nei termini di cui ai paragrafi 21.1.1 e 21.1.2 che seguono.*

#### 21.1.1 Ricorso terzi da incendio

*Cattolica, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall' art. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI.*

*La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell'Assicurato.*

*L'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente Cattolica delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di Cattolica, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.*

*Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all'art. 42 - GESTIONE DELLE VERTENZE.*

#### 21.1.2 Danni da incendio agli immobili adibiti ad autorimessa

*Cattolica, entro il limite massimo di Euro 25.000 per sinistro, indennizza i danni materiali e diretti prodotti dal sinistro Incendio al locale di proprietà del Contraente o del proprietario del veicolo assicurato adibito ad autorimessa dello stesso, escluso il relativo contenuto. L'Assicurato deve far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente e comunicare eventuali polizze stipulate contro i danni da incendio alle proprietà immobiliari danneggiate ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.*

*Ai soli fini della garanzia Ricorso Terzi da Incendio di cui al paragrafo 21.1.1 del precedente comma, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato con conseguente esclusione dell'indennizzo del danno al veicolo assicurato in base alla garanzia Incendio.*

## ART. 22 GARANZIA FURTO

*Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. L'assicurazione copre anche i danni da scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione - o nel tentativo - di furto o rapina di oggetti in esso contenuti e non assicurati.*

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

### 22.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza

*La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base ad una delle dichiarazioni relative alla presenza dei mezzi di protezione del veicolo assicurato di cui alle lettere da A) a D), presenza che comporta una correlativa diminuzione del premio.*

*In polizza sarà valorizzata l'opzione eventualmente effettuata dal Contraente che, nel sottoscrivere il contratto, rende, quindi, la relativa dichiarazione ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile.*

#### A) Antifurto satellitare

*Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto satellitare, che ne permette la localizzazione da parte del gestore del servizio. L'Assicurato si obbliga su richiesta di Cattolica a fornire adeguata documentazione relativa alla presenza dell'antifurto ed alla operatività della convenzione con il gestore.*

#### B) Veicolo abitualmente custodito

*Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con*

adeguati congegni. *In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta di Cattolica, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.*

### C) Antifurto immobilizer

Il veicolo assicurato è dotato di sistema antifurto che consente di bloccare l'avviamento del motore. Questo si inserisce automaticamente con l'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi del conducente.

### D) Antifurto elettronico

Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto elettronico, che permette il blocco delle portiere e dell'avviamento del motore. *L'Assicurato si obbliga su richiesta di Cattolica a fornire adeguata documentazione relativa alla presenza dell'antifurto.*

### 22.2 Recupero del veicolo

*L'Assicurato è tenuto ad informare Cattolica appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, Cattolica risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto.*

*Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell'indennizzo, il proprietario, come definito, rilascerà a Cattolica la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della suddetta vendita, l'indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi.*

*L'Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo risultante verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.*

## ART. 23 GARANZIA EXTESA INCENDIO E FURTO

*Nei limiti, modi e termini precisati con riferimento ai singoli casi disciplinati ai punti da A) a G), Cattolica indennizza le spese e i danni di seguito indicati che siano conseguenza del verificarsi di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto:*

### A) Rimborso tassa di proprietà, tassa di immatricolazione

In caso di sinistro che abbia determinato la perdita totale del veicolo, vengono indennizzate la quota parte della tassa di proprietà, per il periodo intercorrente dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un altro veicolo, *fino alla concorrenza complessiva di Euro 500*. Gli indennizzi per tali spese sono corrisposti all'Assicurato contestualmente all'indennizzo del sinistro per perdita totale.

### B) Recupero e custodia

In caso di ritrovamento del veicolo precedentemente oggetto di furto totale, vengono indennizzate le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero e la custodia del veicolo, *fino alla concorrenza di Euro 500*.

### C) Indennizzo per indisponibilità del veicolo

In caso di sinistro Incendio o Furto totale, verrà riconosciuto in favore dell'Assicurato un importo pari ad *Euro 25 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, dal giorno successivo alla denuncia di sinistro fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque con il limite massimo di 20 giorni*.

### D) Danni ai bagagli

In caso di sinistro Incendio che abbia comportato danni al veicolo *superiori all'80% del suo valore commerciale*, verranno indennizzati i danni ai bagagli trasportati per un *importo massimo di Euro 250*. Per bagagli si intendono

gli oggetti di uso comune e personale che i viaggiatori recano con loro quali indumenti, materiale sportivo e attrezzature da campeggio di proprietà dell'Assicurato, del conducente autorizzato e dei trasportati sul veicolo al momento del sinistro. Sono esclusi denaro, gioielli e oggetti di metallo prezioso, titoli e altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili.

### E) Perdita chiavi

Vengono indennizzate sino alla concorrenza complessiva di Euro 250 le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per:

- l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto;
- la duplicazione delle chiavi resasi necessaria a seguito di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato.

### F) Rifacimento documenti di circolazione e targhe

Vengono indennizzate le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il rilascio di duplicati dei documenti di circolazione o delle targhe, a causa di loro smarrimento o sottrazione, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, sino alla concorrenza complessiva di Euro 250.

### G) Spese di lavaggio e disinfezione

In caso di furto totale a cui faccia seguito il ritrovamento del veicolo, vengono indennizzate le spese per il lavaggio e la disinfezione del veicolo stesso con *il limite massimo di Euro 100*.

*Gli importi massimi riferiti alle singole fattispecie disciplinate nei punti da A) a G) che precedono, si intendono tutti per sinistro e per annualità assicurativa.*

## ART. 24 GARANZIA KASKO COMPLETA

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

## ART. 25 GARANZIA EVENTI SPECIALI

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani.

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

## ART. 26 GARANZIA CRISTALLI

Cattolica rimborsa, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che deve intendersi per sinistro e per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali. *La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia riportata in polizza, salvo il caso in cui l'Assicurato si rivolga ad un centro specializzato convenzionato con Cattolica.*

### ART. 27 ESCLUSIONI

#### 27.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) *determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) *derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;*
- e) *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- f) *ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.*

#### 27.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) *determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività.*
- d) *subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina;*
- e) *da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che rientrino nella definizione di Accessori.*

#### 27.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) *determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- e) *causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;*
- f) *causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;*
- g) *cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;*
- h) *causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;*
- i) *causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto;*
- j) *verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;*
- k) *derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.*

### **27.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali**

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;*
- c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività.*

### **27.5 Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli**

*Sono esclusi dalla garanzia:*

- a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;*
- b) i danni a altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;*
- c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria;*
- d) i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia prestata con il presente contratto.*



### Sezione Tutela su Misura - Condizioni Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

#### ART. 28 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO

*Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate.*

##### 28.1 Apparecchi audiofonovisivi

*A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 27.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, la garanzia Furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi – così come definiti – stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori.*

*La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.*

*In caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 100.*

##### 28.2 Danni successivi al furto

*A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 27.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, Cattolica indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni subiti dalle parti meccaniche non riconducibili a collisione e di quelli consistenti in abrasione dei cristalli.*

*La presente garanzia aggiuntiva è prestata nei limiti della somma assicurata e con gli altri limiti indicati in polizza per la garanzia Furto.*

##### 28.3 Limitazione al furto o rapina totale

*A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 22 - GARANZIA FURTO, l'assicurazione Furto è limitata al solo caso di sottrazione integrale del veicolo assicurato non ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro. L'assicurazione opera anche in caso di ritrovamento del veicolo che avvenga entro i 60 giorni dal furto o dalla rapina, purché il veicolo stesso sia ridotto allo stato di relitto inservibile o, comunque, abbia danneggiamenti di entità superiore all'80% del suo valore commerciale al momento del furto o della rapina.*

*La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato e con gli altri limiti previsti in polizza per la garanzia Furto.*

#### ART. 29 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI

##### 29.1 Sempre Nuova

*A parziale deroga di quanto previsto degli articoli che disciplinano l'oggetto delle singole garanzie come integrati dal secondo comma del punto 45.2 dell'art. 45 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO, in caso di sinistro avvenuto nei primi 36 mesi dall'immatricolazione del veicolo assicurato, per tutte le garanzie della presente sezione valorizzate in polizza – ad esclusione comunque delle garanzie Estesa Incendio e Furto e Cristalli - in caso di danno parziale, l'ammontare del danno verrà determinato in base al costo della riparazione delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado d'uso. In ogni caso, l'indennizzo non potrà essere superiore al valore assicurato.*

**SEZIONE TUTELA  
SU MISURA  
CONDIZIONI  
AGGIUNTIVE**







## *Sezione Tutela Light*





### Sezione Tutela Light

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

#### Che cosa è assicurabile

Possono essere assicurate:

- **“Autovetture”**

#### Forma dell'assicurazione

La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato:

- per la garanzia INCENDIO LIGHT è: *Primo Rischio Assoluto*;
- per la garanzia FENOMENI NATURALI è: *Primo Rischio Assoluto*;
- per la garanzia COLLISIONE è: *Primo Rischio Assoluto*;
- per la garanzia CRISTALLI è: *Primo Rischio Assoluto*.

#### Prestabilità e validità delle garanzie

Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione, valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza, possono essere acquistate, anche disgiuntamente l'una dall'altra, soltanto in presenza della garanzia Responsabilità Civile e, con la sola eccezione della garanzia Collisione (ed eventuale relativa condizione aggiuntiva Collisione con animali selvatici o randagi), sono alternative alle garanzie di cui alla Sezione Tutela su Misura.

SEZIONE  
TUTELA LIGHT

### ART. 30 GARANZIA INCENDIO LIGHT

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata convenuta in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.

La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia riportata in polizza.

#### 30.1 Estensione di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio Light, l'assicurazione si intende estesa al Ricorso terzi nei termini di seguito precisati.

##### 30.1.1 Ricorso terzi da incendio

Cattolica, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 100.000 per sinistro, tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio Light a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall'art. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI.

La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell'Assicurato.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato con conseguente esclusione dell'indennizzo del danno al veicolo assicurato in base alla garanzia Incendio Light.

L'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente Cattolica delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di Cattolica, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all'art. 42 - GESTIONE DELLE VERTENZE.

### ART. 31 GARANZIA FENOMENI NATURALI

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata convenuta in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani.

*La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia riportata in polizza.*

### ART. 32 GARANZIA COLLISIONE

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati verificatasi durante la circolazione, anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.

*La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia riportata in polizza.*

### ART. 33 GARANZIA CRISTALLI

**(garanzia prestabile esclusivamente per contratti emessi in sostituzione di un precedente contratto in cui era già presente tale copertura)**

Cattolica rimborsa, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che deve intendersi per sinistro e per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali. *La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia riportata in polizza, salvo il caso in cui l'Assicurato si rivolga ad un centro specializzato convenzionato con Cattolica.*

### ART. 34 ESCLUSIONI

#### 34.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio light

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) *determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività;*
- d) *derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;*
- e) *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- f) *ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.*

#### 34.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Fenomeni Naturali

*Sono esclusi dalla garanzia i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività.*

### 34.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) *determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- e) *causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;*
- f) *causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 - 187 del codice della strada;*
- g) *cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;*
- h) *causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;*
- i) *causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto;*
- j) *verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;*
- k) *derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.*

### 34.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) *rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;*
- b) *i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;*
- c) *i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria;*
- d) *i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia prestata con il presente contratto.*

SEZIONE  
TUTELA LIGHT

### Sezione Tutela Light - Condizioni Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

*Ove la condizione aggiuntiva disciplinata di seguito sia valorizzata in polizza, la garanzia Collisione è prestata con le estensioni di seguito precisate.*

#### ART. 35 CONDIZIONE AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA COLLISIONE

##### **35.1 Collisione con animali selvatici o randagi**

*Ad integrazione dell'art. 32 - GARANZIA COLLISIONE, Cattolica indennizza altresì i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici o randagi, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute, ferme le esclusioni di cui del paragrafo 34.3 - Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione.*

*La suddetta estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia riportata in polizza per la garanzia Collisione e, nell'ambito della somma assicurata indicata in polizza per la suddetta garanzia.*



## *Sezione Tutela a Bordo*







### Sezione Tutela a Bordo

#### Che cosa è assicurabile

Possono essere assicurate:

- "Autovetture"

#### Prestabilità e validità delle garanzie

Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili soltanto in presenza della Sezione Responsabilità Civile ovvero delle garanzie Incendio e Furto della Sezione Tutela su Misura.

La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, offerti, ciascuno, in due forme alternative (Top e Classic) ed acquistabili autonomamente l'uno dall'altro scegliendo la forma ritenuta più idonea con riferimento a ciascuno:

- pacchetto "Assistenza stradale" (forma Top o forma Classic)
- pacchetto "Tutela Legale" (forma Top o forma Classic)
- pacchetto "Infortuni del conducente", dedicato alla persona e comprensivo di garanzie Infortuni e Assistenza (forma Top o forma Classic)

*Le singole garanzie sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza.*

## ASSISTENZA STRADALE

### ART. 36 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE

Le garanzie di Assistenza stradale operano, alle condizioni e nei limiti di seguito per ciascuna precisati, nei casi in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di uno degli eventi fortuiti, indicati con riferimento alle singole prestazioni negli articoli seguenti, con il limite di 3 volte per tipo per annualità assicurativa.

La gestione e la liquidazione dei relativi sinistri è affidata da Cattolica a Europ Assistance, cui l'Assicurato dovrà rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa.

SEZIONE TUTELA  
A BORDO

#### 36.1 Soggetti assicurati

Con riferimento alle garanzie prestate con la presente Sezione, si intendono Assicurati:

- il conducente del veicolo indicato in polizza e le persone autorizzate all'uso dello stesso;
- per le sole prestazioni di cui agli artt. 36.8 - Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio, 36.18 - Rientro sanitario e 36.21 - Rientro salma, anche le persone trasportate a bordo del veicolo *stesso purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato.*

#### 36.2 Soccorso stradale

##### 36.2.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato

**(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo indicato in polizza abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. *Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. L'eventuale eccedenza resterà a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.*

### **36.2.2 Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione**

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, potrà chiedere l'intervento di soccorso stradale come definito al precedente paragrafo 36.3 - Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

*Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro.*

*Per entrambe le prestazioni di soccorso stradale sopra disciplinate:*

- *le spese per il traino restano a carico dell'Assicurato qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada);*
- *sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.*

### **36.3 Auto in sostituzione immediata (prestazione erogata solo in Italia)**

*(garanzia prestata solo con la Forma Top)*

In aggiunta a quanto indicato per la forma Classic, se, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, anche solo tentati, del veicolo assicurato, venga erogata la prestazione di cui al paragrafo 36.3 - Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà altresì a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita presso il luogo del fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.

Qualora non vi fosse disponibilità locale, Europ Assistance terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera. Inoltre, qualora al momento del sinistro l'Assicurato non sia in grado di utilizzare una carta di credito per il pagamento della cauzione richiesta per la fornitura sul posto dell'auto sostitutiva, scatterà l'opzione di invio taxi con le modalità di cui sopra. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti al paragrafo 36.7 - Auto in sostituzione in Italia. L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata e, qualora fosse necessario, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.

*Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, una volta effettuata la stessa, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione con le modalità sopra descritte.*

*Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla società di noleggio patente di guida in originale e valida.*

*Restano comunque sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.*

*La prestazione non è operante per:*

- *immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;*
- *operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli necessari per la riparazione del danno da guasto, incidente, incendio, furto o rapina, consumati o tentati, presupposto dell'attivazione della prestazione di cui al presente articolo;*
- *immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi.*

### **36.4 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, *tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro.*

*L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.*

*Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).*

### **36.5 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora l'Assicurato, a seguito di incendio, furto, guasto o incidente, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

*Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato dovrà produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:*

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

*In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. unitamente a:*

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

*La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporterà la decadenza del diritto alla prestazione.*

La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. *Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.*

### **36.6 Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice,

facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata *per un massimo di 15 giorni con percorrenza illimitata*, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo. A seguito di furto totale, rapina o distruzione totale del veicolo l'autovettura in sostituzione sarà erogata fino a un massimo di 30 giorni. *Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.*

*La prestazione non è operante per:*

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi.

### **36.7 Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio**

**(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

**(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo rimanga immobilizzato oppure a seguito di furto del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo prestabilito oppure di rientrare alla loro residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure

- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

*Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.*

*Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di Euro 500 complessivi per sinistro. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Europ Assistance al netto del massimale previsto.*

### **36.8 Viaggio per il recupero del veicolo**

**(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

**(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto o incidente, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo.

### **36.9 Spese d'albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

**(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, *tenendo Europ Assistance direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di Euro 500 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).*

### **36.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo all'estero)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto stesso, e le condizioni del veicolo siano tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance. *Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Europ Assistance a proprio carico un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.*

*Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.*

### **36.11 Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio o ritiro della patente conseguenti ad incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'autista.

*Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).*

### **36.12 Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

*Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Europ Assistance.*

### **36.13 Anticipo spese di prima necessità**

***(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)***

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

Qualora a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, *la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, a pagare sul posto le fatture fino ad un importo massimo di Euro 500.*

*Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500 la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.*

*L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma complessiva di Euro 1.000.*



### **36.14 Interprete a disposizione (prestazione operante solo all'estero)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

Qualora, in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, *tenendo Europ Assistance a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.*

### **36.15 Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo all'estero)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, *fino ad un massimo di Euro 6.000 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.*

### **36.16 Anticipo spese legali (prestazione operante solo all'estero)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale *fino ad un massimo di Euro 1.500.*

### **36.17 Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, *la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle condizioni di salute:*

- *aereo sanitario;*
- *aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;*
- *treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;*
- *autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).*

*Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Europ Assistance, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Europ Assistance, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.*

*Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.*

### **36.18 Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

Qualora, a seguito di infortunio dovuto ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa *fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro.*

### **36.19 Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

***(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)***

Qualora, in viaggio, in caso di incendio, guasto o incidente, *il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo*

*di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e annualità assicurativa. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.*

*Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.*

### **36.20 Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati.

*Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.*

### **36.21 Abbandono legale (prestazione operante solo all'estero) (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

In alternativa alla prestazione di cui al paragrafo 36.10 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese.

### **36.22 Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

*La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese.*

### TUTELA LEGALE

#### ART. 37 GARANZIE TUTELA LEGALE

Cattolica, avvalendosi di ARAG, assume a proprio carico alle presenti condizioni e nei limiti del massimale indicato in polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali di seguito riportate, conseguenti alle ipotesi individuate nei paragrafi 37.1 - Delimitazioni e 37.3 - Casi assicurati.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- a) le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- b) le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo *fino a Euro 2.500*. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- c) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 64 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE;
- e) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 64 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE;
- f) le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
- g) le spese di giustizia;
- h) le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie comprese anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- i) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- j) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di *Euro 500*.

Cattolica garantisce, inoltre, attraverso ARAG:

- k) l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati, fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni contrattuali in corso ed i sinistri già in essere. L'Assicurato, quindi, telefonando al numero verde ARAG, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.

La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidati da Cattolica a ARAG, che l'Assicurato potrà contattare direttamente attraverso la Centrale Operativa al numero verde 800.990.206 dall'Italia, per chiamate dall'estero al numero 02-58.24.50.86, ovvero inviare un fax al numero 02-58.38.42.10

#### 37.1 Delimitazioni

ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale).

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

#### 37.2 Soggetti assicurati e Beneficiari delle prestazioni

Sono Assicurati:

- il proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza;
- i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;



- il conducente autorizzato;
- i trasportati;

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- il veicolo a motore indicato in polizza;
- i rimorchi, comprese le roulotte, ed i carrelli appendice quando trainati dal veicolo.

*In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza ovvero, se la vertenza non lo coinvolge, dell'Assicurato da lui indicato. Il beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto è sempre il proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza, unica persona abilitata a richiedere le prestazioni assicurative garantite.*

### 37.3 Casi assicurati

#### **Forma Classic**

Gli oneri indennizzabili, come delimitati dall'art. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal paragrafo 37.1 - Delimitazioni operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

- 1) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
- 2) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 3) proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE a seguito di incidente stradale.
- 4) il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.

*Per i punti 3 e 4 ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.*

#### **Forma Top**

In aggiunta a quanto indicato per la Forma Classic, gli oneri indennizzabili, come delimitati dall'art. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal paragrafo 37.1 - Delimitazioni operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza in relazione a:

- 5) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.

Gli oneri indennizzabili, come delimitati dall'art. 37 - GARANZIE TUTELA LEGALE e dal paragrafo 37.1 - Delimitazioni operano, inoltre, con riferimento a:

- 6) le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
- 7) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario/locatario del veicolo assicurato

**SEZIONE TUTELA  
A BORDO**

e/o i componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia anagrafico siano rimasti coinvolti come pedoni oppure come conducenti di biciclette o, infine, come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore.

### INFORTUNI DEL CONDUCENTE

#### ART. 38 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione viene prestata *esclusivamente per gli infortuni che subisca il conducente che non abbia compiuto i 75 anni di età* alla guida del veicolo indicato in polizza nonché durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia, *purché detto guidatore sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.*

*A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l'assicurazione è operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data di dello stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro Infortuni.*

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Sono inoltre considerati infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento od il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la malaria.

L'assicurazione si intende operante per la **forma (Top o Classic)** e la combinazione di capitali e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni.

FORMA	CAPITALE ASSICURATO/SOMMA ASSICURATA				
	INFORTUNI				ASSISTENZA
	INVALIDITÀ PERMANENTE	MORTE	RIMBORSO SPESE MEDICHE	INDENNITÀ DA RICOVERO	ASSISTENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO
Classic	Euro 50.000	Euro 50.000	Euro 1.000	***	SEMPRE OPERANTE
Classic	Euro 75.000	Euro 75.000	Euro 1.500	***	SEMPRE OPERANTE
Classic	Euro 100.000	Euro 100.000	Euro 2.000	***	SEMPRE OPERANTE
Top	Euro 50.000	Euro 50.000	Euro 1.000	Euro 30	SEMPRE OPERANTE
Top	Euro 75.000	Euro 75.000	Euro 1.500	Euro 50	SEMPRE OPERANTE
Top	Euro 100.000	Euro 100.000	Euro 2.000	Euro 65	SEMPRE OPERANTE

### 38.1 Persone non assicurabili

Premesso che Cattolica, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione Infortuni ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

## INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI

### 38.2 Invalidità Permanente

**(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente Cattolica corrisponde:

- A) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
- B) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d'Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata;
- C) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
  - per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
  - per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
  - per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di mancino, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

**TABELLA DI LIQUIDAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE**

DESCRIZIONE	DESTRO	SINISTRO
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN ARTO SUPERIORE	70%	60%
UNA MANO OD UN AVAMBRACCIO	60%	50%
UN POLLICE	18%	16%
UN INDICE	14%	12%
UN MEDIO	8%	6%
UN ANULARE	8%	6%
UN MIGNOLO	12%	10%
UNA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	9%	8%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 DEL VALORE DEL DITO	
<b>ANCHILOSIS:</b>		
DELLA SCAPOLA-OMERALE CON ARTO IN POSIZIONE FAVOREVOLE, CON IMMOBILITÀ DELLA SCAPOLA	25%	20%
DEL GOMITO IN ANGOLAZIONE COMPRESA FRA 120° E 70°		
CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA	20%	15%
DEL POLSO IN ESTENSIONE RETTILINEA CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA	10%	8%
<b>PARALISI COMPLETA:</b>		
DEL NERVO RADIALE	35%	30%
DEL NERVO ULNARE	20%	17%
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:</b>		
AL DI SOPRA DELLA METÀ DELLA COSCIA	70%	
AL DI SOTTO DELLA METÀ DELLA COSCIA, MA AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%	
AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO, MA AL DI SOPRA DEL TERZO MEDIO DELLA GAMBA	50%	
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN PIEDE	40%	
AMBEDUE I PIEDI	100%	
UN ALLUCE	5%	
UN DITO DEL PIEDE DIVERSO DALL'ALLUCE	1%	
FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	2,5%	
<b>ANCHILOSIS:</b>		
DELL'ANCA IN POSIZIONE FAVOREVOLE	35%	
DEL GINOCCHIO IN ESTENSIONE	25%	
DELLA TIBIO-TARSICA AD ANGOLO RETTO	10%	
DELLA TIBIO-TARSICA CON ANCHILOSIS DELLA SOTTO ASTRAGALICA	15%	
<b>PARALISI COMPLETA DEL NERVO:</b>		
SCIATICO POPLITEO ESTERNO	15%	
<b>ESITI DI FRATTURA:</b>		
SCOMPOSTA DI UNA COSTA	1%	
AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:		
- UNA VERTEBRA CERVICALE	12%	
- UNA VERTEBRA DORSALE	5%	
- 12 <sup>^</sup> DORSALE	10%	
- UNA VERTEBRA LOMBARE	10%	
- DEL SACRO	3%	
- DEL COCCIGE CON CALLO DEFORME	5%	
<b>POSTUMI DI TRAUMA DISTORSIVO CERVICALE:</b>		
CON CONTRATTURA MUSCOLARE E LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEL CAPO E DEL COLLO	2%	
<b>PERDITA TOTALE ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN OCCHIO	25%	
AMBEDUE GLI OCCHI	100%	
<b>SORDITÀ COMPLETA DI:</b>		
UN ORECCHIO	10%	
AMBEDUE GLI ORECCHI	40%	
<b>STENOSI NASALE ASSOLUTA:</b>		
MONOLATERALE	4%	
BILATERALE	10%	
<b>PERDITA ANATOMICA DI:</b>		
UN RENE	15%	
DELLA MILZA SENZA COMPROMISSIONI SIGNIFICATIVE DELLA CRASI EMATICA	8%	

**SEZIONE TUTELA  
A BORDO**

### 38.3 Morte

#### **(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, Cattolica corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell'Assicurato in parti uguali. *L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente.* Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Cattolica corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per il caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente

### 38.4 Rimborso spese sanitarie

#### **(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, Cattolica rimborsa, *fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza*, le spese sanitarie sostenute e documentate dall'Assicurato, come di seguito specificato:

Durante il ricovero per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- trasporto dell'Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo, con *il limite massimo del 20% della somma assicurata.*

*In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è cumulabile con l'Indennità da Ricovero.*

Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per:

- trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) *fino ad un limite massimo del 20% della somma assicurata;*
- acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali (purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero relativo all'infortunio denunciato;
- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante);
- cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle protesi, *con il limite massimo del 10% della somma assicurata;*
- protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a seguito di intervento chirurgico, *con il limite massimo del 20% della somma assicurata.*

Il rimborso viene effettuato da Cattolica a guarigione clinica ultimata su presentazione in originale, da parte dell'Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente quietanzate. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

### 38.5 Indennità da ricovero per infortunio

#### **(garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top)**

In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Cattolica corrisponde l'indennità assicurata indicata in polizza per ogni giorno di ricovero documentato. L'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per evento.

*La giornata d'entrata e quella d'uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.*

### 38.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti)

#### A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari

*A parziale deroga dell'art. 1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.*

*A parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.*

#### B) Infortuni determinati da calamità naturali

*A parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.*

*Resta convenuto però che, in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione che colpisca più assicurati con Cattolica, l'esborso massimo di Cattolica non potrà comunque superare la somma di Euro 1.600.000 per tutti gli indennizzi.*

*Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.*

#### C) Supervalutazione invalidità permanente

I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 38 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie eventualmente previste.

#### D) Danno estetico al viso

In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 148 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, Cattolica rimborserà al conducente del veicolo, *che all'epoca del sinistro non abbia superato il 40° anno d'età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse.*

SEZIONE TUTELA  
A BORDO

## INFORTUNI DEL CONDUCENTE – GARANZIE ASSISTENZA

### 38.7 Assistenza a seguito di infortunio

Le prestazioni di seguito elencate vengono prestate – sia con la Forma Top, che con la Forma Classic - , nei casi in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta assistenza sanitaria, *fino a 3 volte per tipo per ciascuna annualità assicurativa.*

La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da Cattolica a Europ Assistance, cui l'Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Operativa.

#### 38.7.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### 38.7.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio ginecologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con



il servizio medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.

### **38.7.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio cardiologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.

### **38.7.4 Invio di un medico al domicilio**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, tenendo Cattolica a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 260 per sinistro.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

### **38.7.5 Trasporto in autoambulanza in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Operativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo Cattolica a proprio carico i relativi costi *fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno)*.

### **38.7.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia**

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Operativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere professionale, assumendone Cattolica l'onorario *fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro*.

### **38.7.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato**

Qualora, a seguito di infortunio, l'Assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Operativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Operativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
  1. aereo sanitario;
  2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
  4. autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Operativa utilizzerà l'aereo sanitario *solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei*.

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Operativa.

Cattolica terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

### **38.7.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7, venga dimesso dal

centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Operativa stessa ritengono più idoneo tra i seguenti:

1. aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
2. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
3. autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa. Cattolica terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Operativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinché la Struttura Operativa possa stabilire i necessari contatti.

### **38.7.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

1. aereo sanitario;
2. aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
4. autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

(la Struttura Operativa utilizzerà l'aereo sanitario *solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei*).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa ed effettuato a spese di Cattolica, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa stessa.

Cattolica, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.. non utilizzato.

*Non danno luogo alla prestazione:*

- *le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*
- *le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.*

*La prestazione non è altresì dovuta qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.*

### **38.7.10 Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato, tenendo Cattolica a proprio carico il relativo costo.

Cattolica terrà a carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare *fino ad un massimo di Euro 150*.



### **38.7.11 Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)**

Qualora a seguito di infortunio, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma *fino al luogo di sepoltura purché sito in Italia*, tenendo Cattolica a proprio carico le relative spese *fino ad un massimo di Euro 2.600 per sinistro*.

Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate.

*Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'eventuale recupero della salma.*

### **38.7.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all'estero)**

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero, in conseguenza di infortunio, dovesse sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Operativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato, le fatture *fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000*. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 3.000, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

*Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.*

*La prestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.*

### **38.7.13 Interprete a disposizione (prestazione valida solo all'estero)**

Qualora l'Assicurato sia ricoverato all'estero, a seguito di infortunio necessiti dell'assistenza di un interprete, la Struttura Operativa provvede a metterlo a disposizione, tenendo Cattolica a proprio carico i relativi onorari *fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 300*.

*La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Operativa.*

### **38.7.14 Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero (prestazione valida solo all'estero)**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

## **ART. 39 ESCLUSIONI**

### **39.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale**

*Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono, inoltre, le norme generali di seguito precisate.*

- a) *Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui ai paragrafi 36.13 - Anticipo spese di prima necessità, 36.15 - Anticipo delle cauzioni penale e civile e 36.16 - Anticipo spese legali, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.*
- b) *Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e all'art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, tutte*

le prestazioni non sono dovute, inoltre, per sinistri:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
  - verificatisi in conseguenza di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato;
  - determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
  - determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
  - avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti.
- c) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- d) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- e) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- f) Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- g) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- h) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del codice civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente ad Europe Assistance nel termine di 3 giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi addebitatigli dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

### SEZIONE TUTELA A BORDO

#### 39.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nel paragrafo 37.3 - Casi assicurati, l'assicurazione non è prestata per:

- a) le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal punto 5 del paragrafo 37.3 - Casi assicurati - Forma Top in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- b) le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- d) il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dal paragrafo 37.3 - Casi assicurati;
- e) le controversie di valore inferiore a Euro 250;
- f) controversie contrattuali con ARAG e/o con Cattolica;
- g) il recupero crediti;
- h) controversie non espressamente indicate nel paragrafo 37.3 - Casi assicurati.

L'assicurazione non vale, inoltre:

- i) se per il veicolo a motore identificato in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- j) quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- k) quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- l) quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della

*strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*

*m) quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano).*

### **39.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni**

*Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati/subiti:*

- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;*
- da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;*
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;*
- da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;*
- da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante l'arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad interventi militari;*
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- durante la partecipazione a gare o competizione sportive e alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*

*L'assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa vigente <sup>13</sup> e dalla giurisprudenza.*

*L'assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive.*

### **39.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio**

*Ferme restando le esclusioni, riportate negli articoli che regolano le singole prestazioni, per tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di Infortunio, valgono, inoltre, le esclusioni, pattuizioni e condizioni generali precisate nei commi successivi del presente articolo.*

*Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:*

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- c) dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;*
- d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti;*
- e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, fermo, comunque, quanto precisato nel paragrafo 38.1 - Persone non assicurabili.*

*L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto del contratto i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.*

*Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, Cattolica non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*

*La Struttura Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.*

*Il diritto alle assistenze fornite da Cattolica tramite Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Operativa al verificarsi del sinistro.*

*Il contratto è regolato dalla legge italiana; tutte le controversie relative sono soggette alla giurisdizione italiana.*



*Secure Box*





### Secure Box

#### ART. 40 SECURE BOX

Posto che Cattolica ha stipulato un accordo con un fornitore di servizi telematici per l'erogazione di servizi di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi statistici e assicurativi tramite il dispositivo elettronico satellitare di seguito denominato *Secure Box*, nel caso il Contraente, contestualmente alla stipula o al rinnovo espresso dell'assicurazione ai sensi dell'art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, comma 2, chieda l'installazione della *Secure Box*, sottoscrivendo il relativo contratto col fornitore indicato da Cattolica, per le garanzie Responsabilità Civile, Incendio, Furto, Kasko Completa e Collisione, verrà applicata la riduzione di premio indicata nella Tariffa a disposizione presso i punti vendita di Cattolica; *in caso i prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi del comma 2 dell'art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, inoltre, il premio dovuto per la garanzia Responsabilità Civile sarà determinato altresì in funzione dalla tipologia di percorso prevalente e del numero dei chilometri rilevati dalla Secure Box nel precedente periodo di osservazione.*

*Presupposti per la validità della presente clausola sono:*

- *la stipula con il fornitore, contestualmente alla sottoscrizione dell'assicurazione e per pari durata, del contratto di comodato gratuito della Secure Box, per l'installazione, attivazione e manutenzione della stessa e la fornitura dei servizi telematici connessi, le cui condizioni vengono consegnate da Cattolica al Contraente, unitamente al Fascicolo Informativo relativo al contratto di assicurazione, prima della sottoscrizione dell'assicurazione, e cui si rinvia altresì per quanto concerne:*
  - *informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e diritti dell'interessato;*
  - *installazione, manutenzione, disinstallazione, reinstallazione del dispositivo Secure Box, servizi erogati dal fornitore e relativo ambito territoriale;*
  - *obblighi ed oneri del Contraente altresì in caso di annullamento, risoluzione, sospensione e cessione del contratto di assicurazione, da qualunque causa determinati;*
  - *eventuale cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;*
- *l'installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato del dispositivo Secure Box;*

*Il Contraente, a fronte delle riduzioni di premio praticate da Cattolica, per fruire delle stesse, si impegna, quindi, a:*

- *consentire l'installazione e l'attivazione del dispositivo sul veicolo assicurato entro 30 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione indicata in polizza;*
- *consentire al fornitore di effettuare, nei tempi concordati con lo stesso, tutti gli interventi necessari al ripristino del dispositivo in caso di guasto nonché le operazioni di manutenzione e riparazione dello stesso eventualmente necessarie.*

*Ove il Contraente non rispetti i suddetti obblighi, dovrà versare a Cattolica l'importo corrispondente allo sconto applicatogli sul premio di polizza, comprensivo di imposte e, per la garanzia Responsabilità Civile, del contributo dovuto al SSN; in tal caso, infatti, venuta meno la pattuizione contrattuale relativa alla Secure Box, il premio verrà ricalcolato di conseguenza.*

*Il Contraente dovrà corrispondere, in tutto o in parte, a Cattolica l'importo dello sconto di cui ha fruito in relazione alla pattuizione relativa alla Secure Box altresì nei seguenti casi:*

- *rinuncia al servizio o, comunque, disinstallazione della Secure Box dal veicolo assicurato in corso di contratto;*
- *sostituzione del veicolo assicurato senza reinstallazione della Secure Box su quello subentrante.*

*In caso di mancato adempimento da parte del Contraente dell'obbligo di pagamento del premio integrativo dovuto in mancanza di Secure Box, ove si verifichi un sinistro Incendio, Furto, Kasko Completa o Collisione successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta formulatagli da Cattolica,*

SECURE BOX

*l'indennizzo eventualmente dovuto a termini di contratto sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio dovuto, per la garanzia interessata dal sinistro, in assenza della Secure Box e quello effettivamente corrisposto dal Contraente a seguito dell'assunzione dell'impegno relativo all'installazione, attivazione e tenuta in efficienza della stessa, con il limite del 50%.*

*Resta inteso che, in caso di sospensione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, il Contraente dovrà provvedere, entro il termine definito nel contratto con il fornitore, a far disinstallare il dispositivo da un operatore convenzionato, lasciandolo presso lo stesso; in tale evenienza, infatti, i servizi connessi all'installazione della Secure Box verranno disattivati per tutto il periodo della sospensione e riprenderanno dal momento dell'eventuale riattivazione della copertura assicurativa su altro veicolo.*

*In caso di trasferimento dell'assicurazione su altro veicolo ai sensi dell'art. 4 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO, comma 1, lettera b), l'installazione e l'attivazione della Secure Box sul nuovo veicolo dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni.*

**SECURE BOX**





*Norme che regolano  
l'assicurazione in caso di sinistro*





### Sezione Responsabilità Civile

#### ART. 41 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

*La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni <sup>14</sup> e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.*

*Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.*

*In caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Cattolica ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.*

#### ART. 42 GESTIONE DELLE VERTENZE

Cattolica assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici, potendo avvalersi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, il quale è comunque tenuto a comparire in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

*Cattolica non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

### Sezione Tutela su Misura

#### ART. 43 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

*In caso di sinistro che coinvolga il veicolo o il assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di Cattolica; essa deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando a Cattolica copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità. Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato dove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.*

#### ART. 44 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo o il danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Cattolica, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

*Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Cattolica per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Cattolica può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

### ART. 45 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate.

Al momento del sinistro si dovrà quindi tener conto del degrado commerciale o d'uso delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino.

Limitatamente ai danni parziali sulle autovetture – uso privato – o agli autoveicoli – trasporto promiscuo – la liquidazione avverrà:

- relativamente alle garanzie incendio e furto, senza tenere conto del degrado commerciale o d'uso sui pezzi di ricambio,
- relativamente alla garanzia kasko, senza tenere conto del degrado commerciale o d'uso sui pezzi di ricambio qualora il danno si verifichi entro 6 anni dalla data di prima immatricolazione, ad eccezione di tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, capote e selleria.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Nel caso il sinistro comporti danni parziali al veicolo assicurato non equiparati alla perdita totale del veicolo ai sensi del precedente punto 1), Cattolica corrisponde:

- per i primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado d'uso;
- successivamente, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte con applicazione del degrado d'uso, come definito.

Qualora l'intervento di riparazione avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con Cattolica, la determinazione dell'ammontare del danno avviene applicando una riduzione del 50% sia degli scoperti che delle franchigie riportati in polizza. L'ammontare del danno così determinato non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo.

*Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.*

*Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.*

*Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A. l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione del credito al locatario.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

### ART. 46 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione comprende solo una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Cattolica risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

### ART. 47 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE

*La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, ferma la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria, le Parti hanno facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da Cattolica e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso*

*di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.*

*I periti dovranno:*

*A) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;*

*B) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.*

*I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di Cattolica e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.*

### **ART. 48 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

*Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.*

*L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

### **ART. 49 FRANCHIGIA O SCOPERTO**

*In caso di sinistro, Cattolica corrisponde all'Assicurato l'ammontare degli indennizzi ovvero dei rimborsi dovutigli come determinati a termini di contratto deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente previsti, per ogni garanzia interessata, in polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione.*

*Per i sinistri accaduti negli Stati esteri nei quali ciascuna garanzia disciplinata nella presente Sezione sia eventualmente operante ai sensi della lettera B) dell'art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, sia i minimi di scoperto e le franchigie indicati in polizza, che quelli previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione, si intendono sempre raddoppiati.*

### **ART. 50 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

*Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.*

*Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, Cattolica, nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi previsti dalla legge <sup>15</sup>, prima di liquidare il sinistro, Cattolica richiederà il certificato di chiusa inchiesta a comprova dell'archiviazione del procedimento penale relativo all'evento.*

*In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà sempre che l'Assicurato, a richiesta di Cattolica, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).*

### **ART. 51 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

*Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

*documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.*

### ART. 52 RINUNCIA ALLA RIVALSA

*Relativamente alla garanzia Kasko Completa Cattolica rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.*

## Sezione Tutela Light

### ART. 53 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

*In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di Cattolica; essa deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando a Cattolica copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità. Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato dove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.*

### ART. 54 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Cattolica, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro. Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Cattolica per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Cattolica può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

### ART. 55 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di sinistro, Cattolica, fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza, corrisponde l'indennizzo all'Assicurato sulla base del valore commerciale del veicolo, liquidando, in caso di danno parziale, una somma pari al costo della riparazione, compresa l'eventuale sostituzione di parti danneggiate al netto del relativo degrado d'uso ma senza applicazione, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

*In ogni caso l'importo dell'indennizzo non potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e dovrà tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza.*

### ART. 56 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE

La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, le Parti hanno facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da Cattolica e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- D) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di Cattolica e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### ART. 57 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

*Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.*

*L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

### ART. 58 FRANCHIGIA O SCOPERTO

*In caso di sinistro, Cattolica corrisponde all'Assicurato l'ammontare degli indennizzi e rimborsi dovutigli come determinati a termini di contratto deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente previsti, per ogni garanzia interessata, in polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione.*

*Per i sinistri accaduti negli Stati esteri nei quali ciascuna garanzia disciplinata nella presente Sezione sia eventualmente operante ai sensi della lettera B) dell'art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, i minimi di scoperto e le franchigie previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione e indicati in polizza si intendono sempre raddoppiati.*

### ART. 59 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, Cattolica, nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi previsti dalla legge <sup>15</sup>, prima di liquidare il sinistro, Cattolica richiederà il certificato di chiusa inchiesta a comprova dell'archiviazione del procedimento penale relativo all'evento.

In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà sempre che l'Assicurato, a richiesta di Cattolica, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

### ART. 60 RINUNCIA ALLA RIVALSA

*Relativamente alla garanzia Collisione, Cattolica rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**



## Sezione Tutela a Bordo

### ASSISTENZA STRADALE

#### MODALITÀ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde **800.013.121**, per chiamate dall'estero al numero **02.58308517**, ovvero inviare un fax al numero **02.58477201**

*Nell'ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a:*

#### **EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.**

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

*Nella richiesta dovrà essere precisato:*

- *Tipo di assistenza;*
- *Nome e Cognome;*
- *Numero di polizza preceduto dalla sigla **FAUB** (per la forma soccorso stradale Classic);*
- *Numero di polizza preceduto dalla sigla **FAUE** (per la forma soccorso stradale Top);*

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

*La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.*

### TUTELA LEGALE

#### **ART. 61 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO**

Ai fini delle presenti condizioni di assicurazione, per insorgenza del sinistro si intende:

- *per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi:*
  - *il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
- *per tutte le restanti ipotesi:*
  - *il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*

*In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:*

- *durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;*
- *trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.*

*La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad ARAG, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro dodici mesi dalla cessazione della polizza stessa.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**



La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata:

- a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati;
- per tutti i reati che si assumono rientranti nel disegno criminoso o commessi con un'unica azione o omissione ed il relativo massimale resta unico, a prescindere dal numero degli stessi.

### ART. 62 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

- 1) Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a:

#### ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona.

- 2) In ogni caso deve trasmettere ad ARAG copia di ogni atto a lui pervenuto, 7 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

### ART. 63 FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### ART. 64 GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

#### A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

#### B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da ARAG, o quando vi sia conflitto di interessi fra ARAG e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a ARAG. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a ARAG; in questo caso, ARAG rimborsa anche le

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. *L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a ARAG di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. ARAG conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con ARAG.*

*ARAG rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.*

### **C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso**

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, ARAG e rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, ARAG rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, ARAG rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

### **D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza**

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di ARAG. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. ARAG, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte

### **E) Disaccordo fra Assicurato e Società**

*In caso di disaccordo fra l'Assicurato e ARAG in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, ARAG si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.*

*Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:*

- *in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per ARAG, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;*
- *in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da ARAG.*

### **ART. 65 RECUPERO DI SOMME**

*Spettano a ARAG, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.*

### INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI

#### ART. 66 DENUNCIA DEL SINISTRO

*In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'Assicurato deve presentare la denuncia dell'infornio corredata da certificato medico e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Cattolica le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.*

#### ART. 67 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO

Cattolica corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infornio. Nel valutare i postumi invalidanti, non si terrà conto della percentuale di invalidità permanente che sia conseguenza di stati patologici o di difetti fisici preesistenti o sopravvenuti che comportano un aggravamento delle lesioni che si sarebbero comunque verificate per effetto dell'infornio. Pertanto, la maggiore influenza che l'infornio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il maggior pregiudizio che le stesse possono portare agli esiti dell'infornio, non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dello stesso.

*Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, come pure in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo già menomato, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infornio senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Ne consegue che le percentuali di cui all'art. 38 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE sono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.*

#### ART. 68 ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE

Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 38 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.

#### ART. 69 ARBITRATO IRRITUALE

*Le divergenze sul diritto all'indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.*

*In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest'ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.*

*Il Collegio dei Medici risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.*

*È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.*

*Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.*

*I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

### ART. 70 RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA

*Cattolica rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.*

*Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito d'infortunio indennizzabile a termini di contratto e, in applicazione dell'art. 60 comma 3 del codice civile, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, Cattolica corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Cattolica ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.*

## INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE ASSISTENZA

### MODALITÀ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde **800.013.121**, per chiamate dall'estero al numero **02.58308517**, ovvero inviare un fax al numero **02.58477201**.

Nell'ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a:

#### EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

*Nella richiesta dovrà essere precisato:*

- *Tipo di assistenza;*
- *Nome e Cognome;*
- *Numero di polizza preceduto dalla sigla **FATN**;*
- *Indirizzo del luogo in cui si trova;*
- *Il recapito telefonico dove la struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso della Assistenza.*

*La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.*

## Secure Box

### ART. 71 RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL SINISTRO IN PRESENZA DELLA SECURE BOX

*In caso di sinistro, Cattolica ha facoltà di utilizzare, per la corretta ricostruzione e gestione dello stesso, i dati registrati dalla Secure Box al momento dell'evento.*

*Sul punto si rinvia altresì al contratto di comodato gratuito della Secure Box, per l'installazione, attivazione e tenuta in efficienza della stessa e la fornitura dei servizi telematici connessi, stipulato dal Contraente col fornitore ed alla relativa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.*



*Allegati*





### Allegati

- 1) *Allegati 9 (schema di Nota Informativa dei contratti di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), 6 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Rami danni) e 7 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Infortuni) Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei rapporti assicurativi di cui al titolo XIII (trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.*
- 2) *Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto del 2 maggio 1992.*
- 3) *Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 – “Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 4) *Art. 122 - “Veicoli a motore”, comma 1, del codice delle assicurazioni e art. 3 “Veicoli a motore” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.86 del 1 aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 5) *Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 – “Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 6) *Art. 13 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con dalla legge n.135 del 7 agosto 2012.*
- 7) *Artt. 122 - “Veicoli a motore” e seguenti di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 8) *Art. 134 - “Attestazione sullo stato del rischio”, comma 4 – bis, del codice delle assicurazioni.*
- 9) *Art. 4 dell’Allegato A – “Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria” della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961.*
- 10) *Art. 129 “Soggetti esclusi dall'assicurazione”, del codice delle assicurazioni.*
- 11) *Art 134 – “Attestazione sullo stato del rischio”, del codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 – “Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni”, come successivamente modificati e integrati.*

- 12) *Art. 143 "Denuncia di sinistro" e seguenti di cui al CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE, del codice delle assicurazioni.*
- 13) *DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*
- 14) *Allegato 2 " Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008 – Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni.*
- 15) *Art. 150 - bis "Certificato di chiusa inchiesta", comma 2, del codice delle assicurazioni.*





AUTO  
AUTO



**CONTRATTO  
DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI  
AUTOVETTURE**

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
SOCIETÀ COOPERATIVA**  
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:  
Lungadige Cangrande, 16  
37126 VERONA (ITALIA)  
Tel. 045.8391111 - Fax 045.8391112  
PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)  
[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)



Mod. 40/557 - Ed. 01.01.2017  
Studio Grafico BB - Roma